

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	48
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	82
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102
AGRICOLTURA (XIII)	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	112
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	114
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	116

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	6

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 22 ottobre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 9.05.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come nella precedente seduta l'onorevole Chiarelli abbia evidenziato l'opportunità che la Giunta deliberasse una richiesta di integrazione istruttoria, ritenendo insufficiente la documentazione presente agli atti ai fini della valutazione della natura, casuale o meno, delle intercettazioni in questione. In particolare, il collega Chiarelli riteneva necessario acquisire tutti gli atti di indagine relativi al procedimento penale nel quale sono state captate le conversazioni che avevano come interlocutore anche Silvio Berlusconi, all'epoca deputato. Nel corso del dibattito è però emersa l'esigenza che un'eventuale

proposta di integrazione istruttoria fosse formulata in modo più specifico e, quindi, fosse riferita ad atti del procedimento specificamente indicati.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) rileva come l'ordinanza in esame precisi che le investigazioni afferenti al procedimento nel quale le intercettazioni in questione sono state captate (n. 9322/09, pendente presso il Tribunale di Bari) si trovino compendiate in un'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011. Tale informativa non è presente nella documentazione cartacea trasmessa dal giudice richiedente. Agli atti, peraltro, sono presenti anche dei supporti informatici contenenti una rilevante mole di documenti: si tratta di centinaia di pagine contenute in *files* che risultano, tuttavia, privi di un'indicizzazione chiara e sistematica che renda la consultazione agevole e veloce. In ogni caso, da un'ulteriore disamina dei predetti supporti, effettuata nella giornata di ieri, ha potuto verificare che all'interno di un file denominato « 626-Atti PP 9322-09.21-Proc-Bari.pdf » è contenuta proprio la voluminosa informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011.

Osserva come nell'informativa siano presenti passaggi riferiti a Silvio Berlusconi, ritenendo peraltro che tale documento non contenga nel complesso ele-

menti concludenti ai fini della verifica della natura delle intercettazioni che la Giunta è chiamata a compiere.

Conferma quindi la propria convinzione in ordine alla necessità di acquisire tutti gli atti di indagine relativi al citato procedimento n. 9322/09, nell'ambito del quale sono state effettuate le intercettazioni.

In subordine, indica una serie di specifici atti che ritiene comunque indispensabile acquisire:

a) Volume n. 1: sottofascicolo richieste tabulato (indicato come C, 1-28);

b) Volume n. 2 (RIT 1337/08, 1340/08 e RIT 1342/08), Volume n. 3 (RIT 1343/08, RIT 1724/08, RIT 2181/08, RIT 51/09 e RIT 343/09) e Volume n. 4 (RIT 344/09, RIT 345/09 e RIT 1121/09);

c) 23/6/2011: Annotazione finale di P.G. n. 0323591/11 e Allegati dal n. 1 al n. 96;

d) Volume n. 5: Allegati dal n. 97 al n. 676; 28/7/2011 – Seguito dell'annotazione n. 0323591/11 del 23/6/2011 di P.G. della Guardia di Finanza n. 0386800/11;

e) Note D.I.G.O.S. relative alle trascrizioni riassuntive delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Lavitola, rispettivamente, al 7/7/2011, al 12/7/2011 e al 18/7/2011;

f) 22/9/2011 – Trasmissione atti P.P. 9322/09 mod. 21 alla Procura della Repubblica di Napoli: nomine e revoche, verbali di interrogatorio di Gianpaolo Tarantini (29/7/2009, 16/6/2010 e 15/7/2010); C.N.R. conclusiva della Guardia di Finanza (Bari) e A.C.I.

Lascia comunque a disposizione dei componenti della Giunta un elenco con la descrizione dettagliata dei predetti documenti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come nella precedente seduta sia emerso un orientamento contrario all'acquisizione di tutti gli atti di indagine relativi al procedimento nell'ambito del

quale sono state captate le conversazioni. Ove tale orientamento sia confermato, si potrà aprire la discussione sulla richiesta dell'onorevole Chiarelli di acquisire gli specifici documenti indicati.

Anna ROSSOMANDO (PD) conferma la contrarietà del proprio gruppo in relazione a richieste di integrazione documentale generiche e indistinte, come quella riferita a tutti gli atti di indagine del procedimento n. 9322/09. Quanto, invece, alla richiesta più specifica, avanzata in via subordinata dal collega Chiarelli, manifesta la propria perplessità in ordine allo scopo dell'acquisizione degli atti indicati, atteso che non appare chiara la correlazione tra gli stessi e l'accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere in merito alla natura, casuale o meno, delle intercettazione ed alla necessità processuale.

Evidenzia come si tratti di atti concernenti un procedimento relativo ad attività illecite di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione ascritte a Gianpaolo Tarantini, per le quali sono state chiamate in causa molte persone. In tale contesto, la condotta di Silvio Berlusconi, consistente nella frequentazione delle donne presentategli da Tarantini, non è penalmente rilevante. Per tale motivo non si può ritenere né che Berlusconi sia stato *ab origine* l'obiettivo delle intercettazioni né che successivamente vi sia stato un mutamento della direzione degli atti di indagine, poiché a carico di Berlusconi non è emerso – né sarebbe potuto emergere – un quadro indiziario in relazione al tipo di fattispecie per le quali si procedeva.

Non deve meravigliare, dunque, quanto evidenziato dal collega Chiarelli nella precedente seduta, ovvero la circostanza che il nome dell'interessato non appaia nei decreti di proroga delle intercettazioni e nelle relative informative di polizia giudiziaria. Questo dato, infatti, si spiega proprio in considerazione dell'assenza di un'ipotesi investigativa nei confronti dell'interessato e della mancata emersione di indizi di reato a suo carico.

Proprio al fine di dissipare ogni dubbio al riguardo, ritiene che possa essere utile un'approfondita lettura della informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, alla quale si riferiva l'onorevole Chiarelli. Non si opporrebbe, quindi, alla concessione di tempi tecnici strettamente necessari per un simile approfondimento. A nome del gruppo del PD, tuttavia, non ritiene si debbano accogliere le richieste di integrazione istruttoria formulate dal collega Chiarelli, che appaiono di dubbia utilità per gli scopi della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, trae spunto dall'intervento dell'onorevole Rossomando per introdurre una digressione tecnico-giuridica che, seppure non connessa in modo specifico al caso in esame, offre spunti di riflessione che, a suo giudizio, meriterebbero di essere approfonditi, eventualmente anche in un'autonoma sede.

Si tratta dell'ormai invalsa abitudine, da parte della magistratura, di considerare che le operazioni di captazione a carico di un terzo che interloquisca con un parlamentare possano proseguire fintanto che non emergano elementi indiziari a carico di quest'ultimo. Secondo questa prospettiva, il momento dell'emersione di un quadro indiziario a carico del parlamentare rappresenta uno spartiacque: le operazioni di captazione eseguite prima di tale momento sono legittime, ma l'utilizzo processuale dei risultati delle intercettazioni (qualificate come « casuali ») presuppone l'autorizzazione postuma prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003; con l'emersione di indizi di reato, invece, si ha un mutamento della direzione dell'atto di indagine, le intercettazioni cessano di essere « casuali » e, pertanto, le operazioni di captazione devono essere sospese e non possono legittimamente proseguire senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della citata legge n. 140. In altri termini, non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizza-

zione preventiva, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare.

Reputa che tale impostazione non sia del tutto rispondente allo spirito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha la funzione di consentire al parlamentare di svolgere liberamente la propria attività politica e rappresenta una garanzia finalizzata ad evitare che le conversazioni del parlamentare siano sottoposte ad intercettazioni telefoniche senza previa autorizzazione, anche e soprattutto – deve ritenersi – quando non emergano indizi di reato a suo carico. Pur riconoscendo l'esistenza di una delicata problematica relativa al bilanciamento fra le esigenze legate alla raccolta delle prove a carico del terzo interlocutore non parlamentare e la tutela invece riservata al parlamentare dalla norma costituzionale, ritiene che anche le operazioni di captazione di conversazioni che si svolgono prima dell'emersione di indizi di reato, quando non siano assolutamente casuali, debbano essere interrotte.

Se così non fosse, bisognerebbe riconoscere – con evidente inversione dell'ordine logico – che il parlamentare che non commette reati possa essere sottoposto ad intercettazioni « casuali » per un periodo di tempo teoricamente illimitato, dovendosi solo richiedere l'autorizzazione postuma per l'utilizzo processuale di tali intercettazioni, mentre il parlamentare sul quale gravi un quadro indiziario goda della più ampia garanzia rappresentata dall'autorizzazione preventiva.

Ritiene conclusivamente che una simile interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 – interpretazione che sembra peraltro avvalorata da alcune sentenze della Corte costituzionale – non possa essere applicata acriticamente, per una sorta di « abitudine », bensì sottoposta ad un'attenta valutazione.

Paola CARINELLI (M5S) ribadisce quanto già affermato in più occasioni in

ordine alle proposte di integrazione istruttoria, ritenendo inaccettabile che ad ogni seduta sia consentita la presentazione di una nuova proposta, poiché ciò si traduce in una dilatazione dei tempi di esame e decisione della Giunta. Invita quindi il Presidente a programmare i lavori in modo puntuale, al fine di garantire tempi certi per la deliberazione finale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come questa Giunta sia nota per non avere mai assunto atteggiamenti dilatori e per non essersi mai sottratta al dovere di decidere, talvolta anche in tempi estremamente rapidi.

Daniele FARINA (SEL) non si oppone alle acquisizioni documentali richieste dall'onorevole Chiarelli.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che il dibattito sulla necessità di un'integrazione documentale non sia obiettivo in quanto condizionato da taluni pregiudizi sulla persona di Silvio Berlusconi, perché ritiene evidente che alla Giunta manchino elementi di valutazione a causa dell'insufficienza della documentazione di cui dispone. Ritiene altrettanto evidente che le intercettazioni oggetto di esame siano manifestamente irrilevanti e che, pertanto, dovessero essere distrutte a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Respinge, quindi, ogni illazione sulla presunta natura dilatoria delle sue richieste istruttorie, sottolineando, tra l'altro, come il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti sarebbe ininfluenza, giacché il processo pe-

nale in questione è sospeso, così come i relativi termini di prescrizione.

Poiché è stata ritenuta utile la lettura dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 si domanda, infine, per quale motivo non dovrebbe essere utile l'acquisizione del seguito di quell'informativa, del 28 luglio 2011, oppure della nota conclusiva del 22 settembre 2011, sempre della Guardia di Finanza, che verosimilmente integrano l'informativa del giugno 2011. Entrambi questi documenti sono indicati alle lettere *d)* ed *f)* della sua richiesta di integrazione documentale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, preso atto di quanto emerso da dibattito e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la prossima settimana, al fine di consentire ai componenti della Giunta di approfondire il contenuto dell'ordinanza della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 e di verificare se dai supporti informatici trasmessi dal giudice richiedente sia possibile, nonostante la prospettata difficoltà di consultazione, estrarre ulteriori documenti utili all'esame della Giunta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (*Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 3366 Ferraresi e della petizione n. 1006*)

7

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 15.50.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 3366 Ferraresi e della petizione n. 1006).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) propone che alle abbinare proposte di legge venga, altresì, abbinata la proposta di legge a sua firma C. 3366, vertente sulla stessa materia. Chiede, inoltre, la pubblicità dei lavori della seduta odierna venga assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte, quindi, che alle abbinare proposte di legge in esame sono abbinare la proposta di legge C. 3366 dell'onorevole Ferraresi, nonché la petizione n. 1006 presentata dalla signora Marina Fontana, entrambe vertenti in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri espressi dalla I e dalla XII Com-

missione, entrambi favorevoli con una osservazione. Fa presente che la Commissione Bilancio ha comunicato, invece, che esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Fa presente, infine, che, come preannunciato nella seduta di ieri dalla relatrice per la II Commissione, onorevole Morani, è necessario procedere ad alcune correzioni del testo trasmesso dal Senato, nelle parti dove è fatto riferimento agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, a seguito dell'approvazione di emendamenti che sono andati ad incidere proprio su tali disposizioni. Propone, pertanto, le seguenti modifiche:

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, con la seguente: 589-bis.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, con la seguente: 589-bis.

All'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso lettera m-quater), dopo la parola: 589-bis inserire le seguenti: , secondo, terzo, quarto e quinto comma.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso lettera m-quinquies), dopo la parola: 590-bis inserire le seguenti: , secondo, terzo e quarto comma.

Ritiene, inoltre, che si rendono opportune le seguenti ulteriori correzioni di forma:

All'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 590-bis, terzo comma, sostituire le parole: La stessa pena si applica con le seguenti: Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì e al quinto comma sostituire le parole: La pena di cui al comma

precedente si applica *con le seguenti*: Le pene di cui al comma precedente si applicano;

All'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 590-bis, settimo comma, sostituire le parole: primo, secondo, terzo e quarto con le seguenti: primo, secondo, terzo, quarto e quinto;

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 589-bis, sesto comma, secondo periodo, come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.1.501.3, sostituire le parole: l'autoveicolo con le seguenti: il veicolo a motore e le parole: tale autoveicolo con le parole: tale veicolo.

Le Commissioni approvano le modifiche e le correzioni di forma proposte dalla presidente.

Vittorio FERRARESI (M5S), come preannunciato nella seduta del 15 ottobre scorso, ribadisce l'intenzione del suo Gruppo di presentare un testo alternativo e una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

Le Commissioni deliberano il conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Presidenze si intendono autorizzate al coordinamento formale del testo e si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove delle due Commissioni sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge esame C. 1751 Businarolo, recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

Audizione dell'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi, e del prof. Gabrio Forti, Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Svolgimento e conclusione) 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. – Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge esame C. 1751 Businarolo, recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

Audizione dell'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi, e del prof. Gabrio Forti, Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Nello ROSSI, *Avvocato generale presso la Corte di Cassazione*, e Gabrio FORTI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, Davide MATTIELLO (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Nello ROSSI, *Avvocato generale presso la Corte di Cassazione*, e Gabrio FORTI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del dialogo politico intra-libico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del dialogo politico intra-libico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Paolo GENTILONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, Vincenzo AMENDOLA (PD), Elio VITO (FI-PdL), Carlo SIBILIA (M5S), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Khalid CHAOUKI (PD).

Il ministro Paolo GENTILONI fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039
Governo ed abb. (*Seguito esame e rinvio*) 11

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039
Governo ed abb. (*Seguito esame e rinvio*) 17

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate dalle Commissioni*) 35

ERRATA CORRIGE 34

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 8.35.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il ministro Martina ha svolto un intervento sulle linee generali sul nuovo testo del provvedimento, avverte che analogo inter-

vento sarà svolto nella seduta odierna dal ministro Galletti. Ricorda, quindi, che l'esame delle proposte emendative presentate sarà svolto a partire dalla seduta convocata per la giornata odierna al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

Il ministro Gian Luca GALLETTI, dopo aver ringraziato per l'opportunità di intervenire su un disegno di legge di importanza strategica per il nostro Paese, quale quello sul consumo del suolo, precisa che l'utilizzo del termine « strategico » è dovuto al fatto che ritiene che ogni programmazione, come quella che si sta attuando nel contrasto al dissesto idrogeologico, ma più in generale ogni pianificazione che riguardi da vicino le città, le aree rurali, il territorio pianeggiante e montano, le coste, possa trovare nel provvedimento in esame un punto di snodo di molte evidenti criticità. Segnala, quindi, che il consumo del suolo rappresenta un problema reale per l'Italia, dalle dimensioni preoccupanti. Ricorda, poi, i dati Ispra, che dimostrano

come, pur segnando un rallentamento negli ultimi anni, il consumo del territorio continui a crescere in modo significativo: ogni secondo il nostro Paese ha perso negli ultimi anni, e continua a farlo, tra i 6 e i 7 metri quadrati. Si tratta di una cifra enorme: il 7 per cento circa del suolo nazionale. Aggiunge che, in termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato irreversibilmente circa 21.000 chilometri quadrati e che il 50 per cento del nostro Paese ne subisca indirettamente gli effetti. Rileva, in generale, sempre rifacendosi all'ultimo rapporto Ispra, che i dati dei comuni principali presentano, in questa poco positiva graduatoria del consumo di suolo, percentuali decisamente più elevate rispetto al resto del territorio: una conferma della situazione complessa di alcune città, dove lo spazio comunale consumato supera anche il 50 per cento della superficie amministrata. Precisa che il nuovo consumo di suolo ha inciso prevalentemente sulle aree agricole e, in particolare, quasi il 60 per cento, tra il 2008 e il 2013 è avvenuto a discapito di aree coltivate. Il 22 per cento ha riguardato aree aperte urbane e il 19 per cento del consumo di suolo ha distrutto, per sempre, aree naturali, e deturpato una parte non irrilevante delle coste italiane. Fa presente che questo utilizzo sfrenato della risorsa suolo, che rende più fragile il nostro Paese e più insicura la vita dei cittadini, comporta un costo ambientale evidente e anche una conseguenza di cui non ci si rende subito conto, ma che è assolutamente cruciale per il Paese: quella di incidere in modo significativo sulle emissioni inquinanti. Segnala, dunque, che l'Italia e l'Europa saranno tra poche settimane a Parigi per la Conferenza delle Parti sul contrasto al surriscaldamento globale, la cosiddetta COP21. Fa presente come si arrivi a tale appuntamento avendo fissato obiettivi molto elevati, quale, per le emissioni, la riduzione del 40 per cento entro il 2030. Le discussioni svolte in Commissione costituiscono, quindi, un buon viatico in vista della COP21. Evidenzia, poi, che il contrasto al consumo del suolo è anche un

viatico prezioso per il rispetto di quegli elevati *target* che devono costituire la base dell'accordo di Parigi e dell'economia di domani, se è vero che 5 miliardi di tonnellate di carbonio derivano proprio da un consumo del territorio fuori controllo. Ritiene, quindi, che il disegno di legge oggi in esame sia una risposta di sistema e innovativa a tutto questo: vengono infatti valorizzati i principi del riuso e della rigenerazione urbana, vincolando gli enti territoriali a queste due direttrici nella loro pianificazione territoriale. Considera questo il presupposto per città più moderne, vivibili e sostenibili, meno inquinate, più verdi e insieme in grado di essere efficienti dal punto di vista energetico. Ritiene che vi sia già tanto suolo costruito, in particolar modo nelle grandi città, e che sia giunto il momento di fermarsi e di recuperare, rigenerare aree e immobili che spesso sono deteriorati, abbandonati, diventati ricettacolo di rifiuti. Ci sono pezzi di città da ritrovare; laddove ciò sta già accadendo, i risultati sono ottimi, e ci sono periferie, per usare un termine di Renzo Piano, da « rammendare », da riportare a qualità estetica e sociale. Ritiene opportuno, quindi, fissare un traguardo, ambizioso ma raggiungibile: consumo netto zero da raggiungere entro il 2050, secondo gli obiettivi cui l'Unione europea aspira. È un traguardo di medio-lungo termine, cui è necessario e allo stesso tempo davvero possibile giungere. Segnala, quindi, che, proprio per garantire il conseguimento degli obiettivi del disegno di legge, l'articolo 10 prevede disposizioni transitorie in base alle quali, finché non verrà emanato il decreto previsto all'articolo 3, comma 8, e comunque entro il termine di tre anni, è consentito il consumo del suolo solo in alcuni casi indicati. Precisa che, perdurando l'assenza del decreto anche dopo i tre anni, viene prevista una sorta di « clausola di salvaguardia », secondo la quale non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo dei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge. Aggiunge che, tra l'altro, l'effettivo perseguimento del « consumo

zero » fa leva su una serie di meccanismi sostitutivi contenuti sia nella disciplina del limite al consumo di suolo (articolo 3) sia nelle disposizioni sulla priorità al riuso (articolo 4) che consentono allo Stato e alle regioni, a seconda delle circostanze, di intervenire in caso di inadempimento del soggetto deputato a provvedervi (ente territoriale competente, Conferenza unificata). Evidenzia che questa previsione trae origine non solo dalla volontà di garantire l'autonomia decisionale degli enti territoriali, ma soprattutto dall'esigenza di assicurare che la tutela dell'ambiente non venga perseguita a detrimento di altri interessi reali presenti nel Paese. In particolare, si tiene conto delle esigenze a carattere economico-produttivo, che vengono ora soddisfatte mediante la promozione di interventi di riqualificazione del territorio nazionale già urbanizzato, anziché limitarsi ad un approccio « estensivo » come quello conseguente al perseguimento di una mera politica di cementificazione delle zone rurali. Sottolinea, poi, un altro elemento rilevante contenuto nel provvedimento: si procede tramite la fissazione di definizioni chiare e al contempo precise, volte a consentire sia la minimizzazione degli effetti di incertezza nella applicazione giudiziale della legge, sia a render chiaro ai cittadini quali saranno i comportamenti ammessi. Precisa che molti dei disastri urbanistici ed edilizi del Paese si fondano su leggi incerte e ambigue, su interpretazioni opinabili. « Mai più condoni » e « mai più incertezze e ambiguità » in questo campo: deve essere chiaro ciò che si può fare e ciò che è impossibile fare. Segnala, in particolare, che all'articolo 2 sono contenute le definizioni centrali nell'intero impianto del testo normativo. Sulla base dello schema proposto dai relatori, si pone al primo punto la definizione del « consumo del suolo », specificando successivamente la nozione di « superficie agricola » e quella di « impermeabilizzazione ». Precisa che la portata del consumo del suolo viene così indicata sia nel suo ambito di applicazione (la superficie agricola naturale e seminaturale) che nella modalità di calcolo (« saldo » tra

superficie impermeabilizzate e aree ove l'impermeabilizzazione viene rimossa). Evidenzia, al tempo stesso, che elementi di maggiore dettaglio si ritrovano poi nelle definizioni di superficie agricola e di impermeabilizzazione, proposti dagli emendamenti dei relatori e da alcuni subemendamenti. Aggiunge che, qualora fosse approvato il testo oggi in esame, la superficie agricola verrebbe intesa come la generalità delle aree non impermeabilizzate, salvo quelle espressamente escluse dall'articolo 2: si tratta delle superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, delle aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per i quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché dei lotti e degli spazi inediti interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione. Rileva che l'esclusione delle aree destinate a infrastrutture e investimenti produttivi strategici si rende necessaria in quanto, essendo tali interventi decisi dal Governo, comporterebbero consumo di suolo « a valere » sugli obiettivi di riduzione delle regioni interessate; al tempo stesso, prevedendo l'obbligo di compensazione ambientale si richiede che vengano contestualmente adottate misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato. Evidenzia, quindi, che, con riferimento all'«impermeabilizzazione», nel corso dei lavori presso le Commissioni, è emersa la necessità di darne una accezione completa, non limitata al solo concetto di permeabilità proprio della normativa in materia idrogeologica ma estesa fino a ricomprendere gli interventi di copertura artificiale del suolo, anche a prescindere da un completo effetto di impermeabilizzazione, nonché di scavo e di rimozione del suolo stesso, salvo quelli non connessi all'attività agricola, riprendendo così parte dei contenuti inizialmente presenti nella definizione di con-

sumo del suolo. Segnala che, con la modifica delle disposizioni sulla priorità del riuso contenute all'articolo 4, volte alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato disponibile per il recupero o il riuso, i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo del suolo in edificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati nel censimento stesso. Aggiunge che si tratta di una scelta coerente con la *ratio* del provvedimento, volto non solamente a vincolare il consumo del suolo, ma a migliorarne l'utilizzo e a valorizzare l'esistente. Condivide inoltre l'opportunità di introdurre una specifica disciplina sugli interventi di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate, da attuare mediante espressa delega al Governo affinché realizzi una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane degradate, privilegiando progetti organici su edifici e spazi pubblici e privati secondo elevati *standard* di qualità ambientale. Rileva che, in tale quadro, con le modifiche proposte all'articolo 7, ai comuni iscritti in un apposito registro che ne attestino la conformità ai parametri indicati nel disegno di legge in esame viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali, sia per gli interventi di rigenerazione urbana che per la bonifica di siti contaminati necessaria alla rigenerazione stessa, oltre che per interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino di colture abbandonate. Precisa che tale priorità viene inoltre riconosciuta ai privati per gli interventi che favoriscono il recupero di edifici in area rurale e del suolo ad uso agricolo. Inoltre, si conferisce alle regioni e province autonome la facoltà di adottare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali. Ritiene che, proprio alla luce di tutte queste peculiarità, il disegno di legge in esame sia funzionale, per non dire parte integrante e imprescindibile, al grande

Piano di contrasto al dissesto idrogeologico che è stato programmato e che vale 7 miliardi di euro in 7 anni fino al 2020: ritiene che non vi possa essere un'efficace messa in sicurezza senza una « tregua » al nostro territorio, senza fermare l'occupazione di nuovo suolo. Aggiunge che il disegno di legge in esame può costituire un autorevole passo in avanti nel rispetto degli obiettivi strategici di cui si parlerà a Parigi, nell'ottica di un'economia tutta circolare, che ha nelle sue parole d'ordine proprio il riciclo e la rigenerazione della materia. Si sofferma, poi, sul valore culturale della norma, in quanto ritiene che mettere un freno al consumo del suolo significhi anche far prevalere il rispetto dell'ecosistema su quella cultura antiambientale, di profonda incuria e disinteresse nei confronti dell'ecosistema, che per anni ha consentito scempi e abusi edilizi, veri crimini nei confronti dell'ecosistema e dei cittadini, che vengono spesso alla luce e all'attenzione di tutti quando ormai è troppo tardi, cioè nel momento delle tragedie, quelle che sempre più si moltiplicano come effetti drammatici dei gravi fenomeni atmosferici che funestano con sempre maggiore violenza il nostro Paese. Segnala che nel collegato ambientale all'attenzione del Senato, si prevedono oltre 10 milioni di euro, ma si dichiara pronto a raddoppiare quella cifra, per gli interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzate in aree soggette a rischio idrogeologico elevato, o di opere esposte al rischio in assenza o totale difformità del permesso di costruire. Rileva, quindi, che il consumo irragionevole di suolo rappresenta un deficit culturale da sanare, un danno economico e sociale, un retaggio di un'economia lineare che certo è servita in alcuni passaggi difficili della storia per risollevare il Paese, ma che oggi non può essere un modello per guardare con fiducia a un futuro di crescita. Evidenzia come non ci si possa più permettere di consumare nuovo territorio, di cementificare e non di rigenerare, di sprecare e non riutilizzare. Per questo insiste tanto,

assieme al collega Martina, perché questo testo possa diventare legge nel più breve tempo possibile: un invito che rinnova anche alla Camera. Fa presente, infine, che il buon lavoro che si avviano a svolgere le Commissioni e, più avanti, l'Assemblea, porta con sé anche la grande responsabilità di determinare le condizioni di un Paese più sicuro, in grado di ripensare il suo modello di sviluppo, valorizzando nel modo più sostenibile il proprio territorio, unico al mondo per eccellenze agricole, paesaggistiche, naturalistiche e ambientali.

Paolo RUSSO (FI-PdL), pur rivolgendo un apprezzamento per la relazione svolta dal Ministro, ritiene difficile condividere l'accelerazione impressa all'*iter* del provvedimento alla quale invita lo stesso ministro, vista anche la lunghissima sospensione registrata dai lavori fino ad oggi.

Osserva come vi sia una evidente uniformità di vedute quando si tratta di fissare i principi relativi al consumo del suolo, che invece non si realizza quando si tratta di rispondere all'interrogativo posto dalle circa 70 mila ordinanze di demolizione attualmente in essere.

Ritiene poi che la delega al Governo sulla materia della rigenerazione urbana privi la legge di una sua prospettiva, relegandola alla fissazione di un sistema vincolistico di tipo espropriativo, con il rischio di negare le esigenze di crescita sociale e produttiva.

Sulla base di queste riflessioni di metodo e di merito ritiene chiaramente che i due temi del consumo del suolo e della rigenerazione urbana dovrebbero essere disciplinati congiuntamente, preferibilmente in sede parlamentare.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione su alcune criticità che emergono dal provvedimento in esame e, in particolare, come già segnalato nella seduta di ieri, sulla questione relativa alla responsabilità degli amministratori pubblici e alle sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma

1; in secondo luogo, considera meritevole di una più approfondita riflessione la questione relativa alla responsabilità degli enti territoriali in relazione al censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati. Chiede chiarimenti, inoltre, sulla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del testo in esame, che esclude le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e le opere di interesse statale dai casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano rendere disponibili i dati acquisiti. Chiede, al riguardo, che i relatori e il Governo rivedano il parere già espresso sull'emendamento 3.51, a sua prima firma, che prevede la soppressione di tale deroga. Auspica, inoltre, che i relatori e il Governo rivedano il parere già espresso su alcuni emendamenti presentati. Fa riferimento, innanzitutto: all'emendamento a sua prima firma 4.53, che prevede che il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale sia ammesso esclusivamente per le aree in cui le procedure di bonifica siano state completate e siano state rilasciate le previste certificazioni di avvenuta bonifica; all'emendamento Tentori 4.53 in materia di censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, che propone di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Pur consapevole, inoltre, dell'orientamento dei relatori e del Governo su tale aspetto, chiede una revisione del parere in ordine all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02 e all'emendamento Tentori 10.26, che prevedono che il diritto edificatorio non costituisca diritto acquisito, ma si concretizzi in presenza di un titolo abilitativo non decaduto né annullato, come, peraltro, ribadito da autorevoli costituzionalisti. Chiede, inoltre, una revisione del parere sull'emendamento a sua prima firma 7.25, concernente il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici, nonché sul-

l'emendamento a sua prima firma 10.75, volto ad impedire in ciascun comune un consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dello stesso comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame. Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'eliminazione del riferimento alle superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, come emerge dalla riformulazione proposta dai relatori e avallata dal Governo del subemendamento a sua prima firma 0.2.100.62. Ritiene, infine, che meriti un'ulteriore riflessione la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, che fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e gli interventi e i programmi di trasformazione adottati prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Giudica in proposito preferibile far riferimento agli interventi e ai programmi di trasformazione approvati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Federico MASSA (PD) ritiene necessario un approfondimento in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, relativo alle disposizioni transitorie e finali, in ordine alle opere pubbliche. Fa notare come l'attuale formulazione del testo comporti il blocco allo stato attuale della programmazione delle opere pubbliche. Ritiene opportuno, al riguardo, che, al fine di evitare il rischio di deroghe future, si calibrino in maniera più equilibrata le disposizioni transitorie con riferimento alle opere pubbliche.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) esprime rammarico per l'inserimento nel testo in esame, relativo al consumo del suolo agricolo, di una disposizione in materia di rigenerazione urbana, tema oggetto di specifiche proposte di legge all'esame della Commissione Ambiente. Inoltre, esprime rammarico anche per il mancato riferimento alla riserva di una parte dei terreni oggetto dell'opera di rigenerazione urbana per attività di tipo sociale.

Riterrebbe opportuno, inoltre, integrare e rendere più puntuali i criteri e principi direttivi ai quali dovrà ispirarsi il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo aggiuntivo dei relatori 4.0100, ritenendo che andrebbe introdotto un ulteriore criterio direttivo in ordine alla rigenerazione « a volumetria variabile ». Condivide, infine, l'opportunità che, riguardo alla disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, si faccia riferimento agli interventi e ai programmi di trasformazione non già adottati, bensì approvati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, nel condividere le considerazioni formulate dal ministro Galletti in ordine all'impostazione e alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, dà conferma della disponibilità sua e del relatore Fiorio a riflettere, nel corso dell'esame del provvedimento, sulle osservazioni formulate dai colleghi. Evidenzia, inoltre, la stretta connessione dei due aspetti sui quali incide il provvedimento in esame e sui quali il Governo ha testé ribadito il suo impegno, ossia il consumo del suolo e la rigenerazione urbana. Dopo aver ricordato che l'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori individua principi e criteri direttivi puntuali cui il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà ispirarsi, in relazione al riuso e alla rigenerazione urbana, ribadisce che il provvedimento in esame non risponde all'ambizione di delineare una riforma organica e complessiva in materia di governo del territorio.

Massimo FIORIO (PD) *relatore per la XIII Commissione*, pur nella consapevolezza dei rallentamenti subiti dall'*iter* del provvedimento, ritiene che esso costituisca un buon punto di equilibrio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.20.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 aprile 2015, i relatori avevano espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e le Commissioni avevano avviato l'esame di tali emendamenti, senza completarlo. Fa presente quindi che le Commissioni dovranno oggi riprendere l'esame delle proposte emendative all'articolo 1, partendo dagli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25. Ricorda, altresì, che, nella medesima seduta del 9 aprile, le Commissioni avevano convenuto di accantonare l'emendamento Russo 1.23 e che, nella seduta di ieri, i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri su tutte le proposte emendative riferite ai restanti articoli.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede alla Presidenza chiarimenti circa l'andamento dei lavori che non possono essere oggetto di un'accelerazione. Ritiene infatti che debba essere consentito a ciascun deputato che lo chieda l'intervento su ciascuna proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, come già preannunciato nella seduta di ieri, oggi si riprende l'esame

delle proposte emendative, che potrà eventualmente proseguire nella seduta di domani 23 ottobre. Ricorda altresì che, come già convenuto, l'esame dell'articolo aggiuntivo 4.0100 e dell'emendamento 6.100 dei relatori e dei relativi subemendamenti, il cui termine scadrà domani alle ore 9, si svolgerà nella seduta del prossimo martedì 27 ottobre.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel lamentare che l'*iter* del provvedimento in esame è stato ritardato a causa del comportamento del Governo, illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25 e gli identici emendamenti De Rosa 1.29, Zaratti 1.9 e Segoni 1.6; approvano, quindi, gli identici emendamenti Fauttilli 1.34 e Matarrese 1.43 (*vedi allegato*); respingono, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Matarrese 1.49 e 1.42; approvano, quindi, l'emendamento Tentori 1.13 (*vedi allegato*); respingono, infine, l'emendamento Segoni 1.7.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 1.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso nella seduta del 9 aprile scorso, esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.16, purché sia riformulato nei termini seguenti: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-*bis*. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa dei Comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo ineditato».

Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.16 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tentori 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Roberto MORASSUT (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.14.

Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.17, proposta dai relatori nella seduta del 9 aprile scorso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tentori 1.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tentori 1.17 (*nuova formulazione*) risultano assorbiti gli identici emendamenti Matarrese 1.41 e Fauttilli 1.33 e l'emendamento Cominelli 1.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 1.40.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di non comprendere il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Segoni 1.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 1.10.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.39.

Paolo RUSSO (FI-PdL) esprime preoccupazione per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sugli identici emendamenti Fauttilli 1.32 e Matarrese 1.39, volti a valorizzare l'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene al riguardo che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sia

dovuto all'espressione « in via prioritaria » contenuta nei suddetti emendamenti.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ritiene sia pleonastico inserire nel testo il richiamo all'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fauttilli 1.32 e Matarrese 1.39.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.30.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di voler far proprio l'emendamento De Rosa 1.30.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 1.30 e Matarrese 1.27.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 aprile scorso, era stato accantonato l'emendamento Russo 1.23.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, conferma il parere contrario già espresso sull'emendamento Russo 1.23.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con il parere espresso dai relatori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.23

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 1.23.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'emendamento 2.56 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 2.56 e Piso 2.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni dovranno ora esaminare l'emendamento 2.100 dei relatori e i relativi subemendamenti.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.100.4, ribadendo la necessità di non porre impedimenti allo sviluppo delle infrastrutture logistiche necessarie per la distribuzione dei prodotti agricoli, in particolare nelle zone del Mezzogiorno.

Le Commissioni respingono il subemendamento Russo 0.2.100.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Catania 0.2.100.14, evidenziando come lo stesso sia volto a semplificare le modalità di valutazione del consumo di suolo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Catania 0.2.100.14, Segoni 0.2.100.16, 0.2.100.17 e 0.2.100.18, Franco Bordo 0.2.100.45, gli identici subemendamenti Zaratti 0.2.100.55 e De Rosa 0.2.100.64, nonché il subemendamento Matarrese 0.2.100.36.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.2.100.60, evidenzia la necessità di sopprimere la parola « annuale », con riferimento al consumo del suolo, sottolineando come tale consumo debba essere considerato nel suo complesso e non con riferimento a un determinato periodo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Pellegrino 0.2.100.53 e De Rosa 0.2.100.60 e il subemendamento De Rosa 0.2.100.59; approvano quindi il subemendamento Schullian 0.2.100.78 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice del subemen-

damento Dorina Bianchi 0.2.100.28: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.100.2, volto a consentire ampliamenti fino al venti per cento delle attività economiche esistenti, per non creare impedimenti allo sviluppo economico delle imprese più efficienti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Russo 0.2.100.2, Matarrese 0.2.100.38, nonché gli identici subemendamenti Russo 0.2.100.7, Matarrese 0.2.100.37 e Vignali 0.2.100.25.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Dorina Bianchi 0.2.100.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Dorina Bianchi 0.2.100.29 e Pellegrino 0.2.100.52.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che la riformulazione proposta dai relatori del subemendamento a sua prima firma 0.2.100.62 sia modificata includendovi anche il riferimento al ripristino del suolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, fa notare come il concetto di ripristino non sia univoco e per tale motivo non ritiene di potere accogliere la richiesta formulata dal collega De Rosa.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ritiene che la proposta dell'onorevole De Rosa possa creare problemi interpretativi in sede applicativa.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede l'accantonamento del subemendamento a sua prima firma 0.2.100.62.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita a considerare che l'accantonamento richiesto impedirebbe la votazione dell'emendamento 2.100 dei relatori.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.100.62 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Rosa 0.2.100.62 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento 0.2.100.75 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Rosa 0.2.100.61.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando parzialmente quanto dichiarato nella seduta di ieri, propone la seguente ulteriore nuova formulazione degli identici subemendamenti Russo 0.2.100.9 e Vignali 0.2.100.27: «*Alla lettera b), dopo le parole: urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, ».*

Massimo Felice DE ROSA (M5S) osserva che sarebbe opportuno evitare l'inserimento di deroghe nelle definizioni dettate dall'articolo 2, rinviandole ad altre parti del testo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) accoglie la proposta di ulteriore nuova formulazione formulata dai relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Vignali 0.2.100.27 e 0.2.100.26: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano il subemendamento Russo 0.2.100.9 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*); con distinte votazioni, respingono i subemendamenti

Russo 0.2.100.8 e Franco Bordo 0.2.100.57.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia che tutte le associazioni ambientaliste italiane hanno chiesto di modificare la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 nei termini contenuti nel subemendamento a sua prima firma 0.2.100.63, del quale raccomanda l'approvazione.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottoscrive il subemendamento De Rosa 0.2.100.63, sottolineando la necessità di meglio definire le superfici agricole naturali e seminaturali.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Rosa 0.2.100.63.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.2.100.5, osserva come tale proposta emendativa vada nella direzione di una maggiore certezza della definizione di cui alla lettera *b)* e come la stessa, rinviando alle definizioni contenute negli strumenti di governo del territorio, consenta di evitare incertezze e possibili divergenze.

Le Commissioni respingono il subemendamento Russo 0.2.100.5.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra il subemendamento 0.2.100.40 a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Matarrese 0.2.100.40, Zaccagnini 0.2.100.43, De Rosa 0.2.100.66, 0.2.100.65 e 0.2.100.67; approvano, quindi, il subemendamento Zaratti 0.2.100.46 (*vedi allegato*); respingono, infine, il subemendamento Segoni 0.2.100.19.

Federico MASSA (PD) ritira il subemendamento 0.2.100.15 a sua prima firma.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Dorina Bianchi 0.2.100.31.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Dorina Bianchi 0.2.100.31, Segoni 0.2.100.20 e Pellegrino 0.2.100.48.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento Segoni 0.2.100.21, di cui è cofirmatario.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento Franco Bordo 0.2.100.49, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Segoni 0.2.100.21 e Franco Bordo 0.2.100.49 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*); con distinte votazioni, respingono il subemendamento Zaccagnini 0.2.100.47 e gli identici subemendamenti Latronico 0.2.100.1 e De Girolamo 0.2.100.58.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Catania 0.2.100.35, raccomandandone l'approvazione. Ritiene al riguardo opportuno definire compiutamente l'espressione « lotti e spazi inedificati interclusi ».

Federico MASSA (PD) ritiene che il subemendamento Catania 0.2.100.35 contenga una definizione eccessivamente ampia di « lotti e spazi inedificati interclusi ».

Adriano ZACCAGNINI (SEL) ritiene necessaria un'ulteriore riflessione su tale aspetto, al fine di rendere tale definizione coerente con la normativa vigente, al fine di evitare contenziosi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) condivide le perplessità testé manifestate sull'eccessiva estensione della definizione di « lotti e spazi inedificati interclusi ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce la coerenza con la normativa europea della definizione di cui al subemendamento Catania 0.2.100.35.

Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Catania 0.2.100.35.

Salvatore MATARRESE (SCpI) chiarisce la portata del subemendamento 0.2.100.42 a sua prima firma, di cui raccomanda l'approvazione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, ritiene eccessivamente ampia la definizione di impermeabilizzazione di cui al subemendamento Matarrese 0.2.100.42.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Matarrese 0.2.100.42.

Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene necessaria un'ulteriore riflessione sulla nozione di impermeabilizzazione, nonché sull'espressione « copertura artificiale », foriera di ambiguità.

Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Matarrese 0.2.100.42.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione del subemendamento 0.2.100.68 a sua prima firma, non comprende come mai permanga esclusivamente il riferimento agli interventi volti ad eliminare la permeabilità e sia stato espunto il riferimento agli interventi volti a ridurla.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea l'importanza della definizione di norme chiare, non foriere di interpretazioni plurime.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, segnala che, a seguito di interlocuzioni con gli uffici competenti dei Ministeri e alla luce della vaghezza del concetto di riduzione della permeabilità, tale concetto è stato espunto dalla propo-

sta di riformulazione del subemendamento 0.2.100.68 De Rosa.

Ermete REALACCI, *presidente*, reputa necessario che il testo preveda definizioni sufficientemente chiare e precise.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) si associa alle considerazioni testé svolte dai colleghi in ordine alla necessità di fornire definizioni chiare.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori ed al Governo di accantonare l'esame del subemendamento 0.2.100.68 a sua prima firma.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, ribadisce la indisponibilità dei relatori ad accedere a tale richiesta, a seguito delle valutazioni e delle verifiche già svolte.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara quindi di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.2.100.68, a sua prima firma.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Rosa 0.2.100.68 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione del subemendamento De Rosa 0.2.100.68, risultano preclusi il subemendamento Grimoldi 0.2.100.10, gli identici subemendamenti Russo 0.2.100.6, Grimoldi 0.2.100.11 e Dorina Bianchi 0.2.100.32, nonché i subemendamenti Segoni 0.2.100.24 e 0.2.100.23, gli identici subemendamenti Segoni 0.2.100.22 e De Rosa 0.2.100.69, i subemendamenti Dorina Bianchi 0.2.100.33, Grimoldi 0.2.100.12, gli identici subemendamenti Zaccagnini 0.2.100.44 e De Rosa 0.2.100.70 e il subemendamento Zaratti 0.2.100.50.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Pellegrino 0.2.100.56 e De Rosa 0.2.100.71

e il subemendamento Matarrese 0.2.100.41.

Serena PELLEGRINO (SEL) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.2.100.51.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, fa notare che la definizione recata dal subemendamento Pellegrino 0.2.100.51 non appare esaustiva.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pellegrino 0.2.100.51.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.100.72, sottolineando che con il provvedimento in esame, già all'articolo 2, si crea confusione tra le aree agricole e quelle edificabili e che in qualche maniera si finisce per tutelare maggiormente chi vuole costruire.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti De Rosa 0.2.100.72 e Pellegrino 0.2.100.54.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Grimoldi 0.2.100.13; s'intende vi abbia rinunciato.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Dorina Bianchi 0.2.100.34.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Dorina Bianchi 0.2.100.34; approvano, quindi, l'emendamento 2.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati, risultano preclusi i seguenti emendamenti: Morassut 2.35 e 2.87, Russo 2.57 e 2.55, Dorina Bianchi 2.34, gli identici Vignali 2.51 e

Matarrese 2.60, Zanin 2.46, Marroni 2.63, Matarrese 2.69, Grimoldi 2.2 e 2.3, Piccone 2.53, Matarrese 2.67, gli identici Matarrese 2.75, Russo 2.90 e Matarrese 2.66, Civati 2.40, gli identici Benedetti 2.86 e Zanin 2.47, Matarrese 2.74, Segoni 2.7, 2.8 e 2.9, Catania 2.82, Morassut 2.39, Cova 2.54, Dorina Bianchi 2.96, Grimoldi 2.5, gli identici Schullian 2.31 e Rostellato 2.6, Zanin 2.36, Grimoldi 2.10, Russo 2.91, Segoni 2.11, Matarrese 2.70, Grimoldi 2.12, gli identici Piccone 2.52 e Zanin 2.48.

Umberto MARRONI (PD), in relazione al proprio emendamento 2.63, di cui il presidente ha dichiarato la preclusione, preannuncia che ne riproporrà il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea, ritenendo un errore l'intervento sull'uso del territorio prescindendo dalla normativa urbanistica, qualunque sia la finalità che si intenda promuovere.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori se la prospettata soppressione della lettera *d*), prevista dagli identici emendamenti Dorina Bianchi 2.97, Grimoldi 2.13, Russo 2.92 e Matarrese 2.71, non pregiudichi le finalità del provvedimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, conferma il proprio parere favorevole, ritenendo congrua la soppressione della lettera *d*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Dorina Bianchi 2.97, Grimoldi 2.13, Russo 2.92 e Matarrese 2.71 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dorina Bianchi 2.97, Grimoldi 2.13, Russo 2.92 e Matarrese 2.71 risultano preclusi i seguenti emendamenti: Latronico 2.58, Franco Bordo 2.15, Schullian 2.30, Grimoldi 2.14, gli identici Latronico 2.59 e De Girolamo 2.49, gli identici Rostellato 2.16 e Schullian 2.32, Catania 2.81, gli identici Mariani 2.37 e Pellegrino 2.17.

Paolo RUSSO (FI-PdL) rileva che il tema dell'agricoltura urbana oggetto dell'emendamento Tentori 2.43 appare estraneo a quello della rigenerazione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Tentori 2.43 e Matarrese 2.72 (*vedi allegato*); respingono, quindi, gli emendamenti Zaccagnini 2.18 e 2.20.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in relazione agli identici emendamenti Zaratti 2.21, Mariani 2.89, Segoni 2.19 e De Rosa 2.76, osserva che il tema ivi richiamato della riduzione dei consumi idrici appare pertinente a quello della rigenerazione urbana.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zaratti 2.21, Mariani 2.89, Segoni 2.19 e De Rosa 2.76 (*vedi allegato*); respingono, quindi, l'emendamento Matarrese 2.73.

Giorgio ZANIN (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.44.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.77.

Mario CATANIA (SCpI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.83.

Paolo RUSSO (FI-PdL) invita a riflettere sul fatto che la riformulazione proposta dell'emendamento Catania 2.83 non rispetti la normativa europea.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catania 2.83 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Catania 2.83 (*nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Segoni 2.22 e Russo 2.93.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catania 2.84.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.94.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottoscrive l'emendamento Segoni 2.23 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Segoni 2.23 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.78.

Tino IANNUZZI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.38.

Serena PELLEGRINO (SEL) ritira l'emendamento Zaratti 2.24, di cui è co-firmataria.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.25: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Prina 2.41 e Franco Bordo 2.29.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.62.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.28.

Veronica TENTORI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.45.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di voler far proprio l'emendamento Tentori 2.45, sottolineando l'importanza del tema della invarianza idraulica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tentori 2.45.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, risultano preclusi gli identici emendamenti Rostellato 2.26, Schullian 2.33 e De Girolamo 2.50.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.95.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catania 2.85.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sugli identici emendamenti De Rosa 2.80, Segoni 2.4, Marroni 2.61 e Prina 2.42.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, precisa che il tema del bene comune è presente all'articolo 1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Segoni 2.4, De Rosa 2.80, Marroni 2.61 e Prina 2.42, nonché gli emendamenti De Rosa 2.79 e Pellegrino 2.27.

Le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Latronico 3.42, che pone un tema di carattere generale affidando alle regioni competenze sinora attribuite alle province.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Latronico 3.42, Matarrese 3.50 e Russo 3.39.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Segoni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 3.1.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.21.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento De Girolamo 3.33; s'intende vi abbiano rinunciato.

Veronica TENTORI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.31.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Pellegrino 3.3.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, ricorda che il termine del 2050 per il consumo zero è previsto dalla normativa europea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 3.3; approvano, quindi, l'emendamento Franco Bordo 3.2 (*vedi allegato*).

Paolo COVA (PD) ritira il proprio emendamento 3.35.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Nicoletti 3.44.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Marguerettaz 3.4; s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo COVA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 3.47; approvano, quindi, l'emendamento Zanin 3.29 (*vedi allegato*).

Veronica TENTORI (PD) ritira l'emendamento 3.28 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grimoldi 3.5 e Caon 3.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 3.51.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, fa presente che l'intenzione non è quella di escludere il monitoraggio dei dati, ma di non attribuirlo a

soggetti, quali le regioni, che hanno la titolarità a fornire i dati stessi, come indicato dal comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Mario CATANIA (SCpI) ritira l'emendamento 3.53 a sua prima firma.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.51.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Civati 3.25 e Segoni 3.8.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 3.6: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nicoletti 3.43 e Schullian 3.11, purché siano riformulati nei termini seguenti: *Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole:* « Se le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono » *con le seguenti:* « Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono »; *sostituire le parole* « con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate » *con le seguenti:* « con la partecipazione dei Presidenti degli enti territoriali interessati »; *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « Le previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione ».

Enrico BORGHI (PD), nel fare proprio l'emendamento Nicoletti 3.43, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta dai

relatori dell'emendamento a sua prima firma 3.11.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Nicoletti 3.43 e Schullian 3.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Caon 3.9 e 3.10: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Segoni 3.13, Zaccagnini 3.14 e Segoni 3.12.

Serena PELLEGRINO (SEL) accetta la riformulazione dell'emendamento Segoni 3.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento Segoni 3.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*); respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Segoni 3.16 e 3.17; approvano quindi l'emendamento Prina 3.23 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caon 3.18: si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 3.22.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 3.22 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*); respingono, quindi, l'emendamento Russo 3.38.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.40.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, chiarisce la portata normativa del comma 7 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cova 3.27, Russo 3.40,

Schullian 3.45, Matarrese 3.48 e Distaso 3.32.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara di voler far proprio l'emendamento Tentori 3.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tentori 3.26.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.37.

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 3.37.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.46.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Matarrese 3.49, Russo 3.41 e Romanini 3.36.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 3.52 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Rosa 3.52 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piso 3.19: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di voler far proprio l'emendamento Sammarco 3.34.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sammarco 3.34.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaccagnini 3.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 17.35, è ripresa alle 18.

Ermete REALACCI, *presidente*, in presenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori, fissato per le ore 9 della giornata di domani, evidenzia l'opportunità di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 e dello stesso articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, concordando con quanto evidenziato dal presidente Realacci, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 e dell'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori.

Le Commissioni concordano; passano, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Segoni 5.1, Schullian 5.16 e De Rosa 5.44.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni dovranno ora esaminare l'emendamento 5.100 dei relatori e relativi subemendamenti.

Constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Schullian 0.5.100.57 e 0.5.100.58: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.5.100.50.

Le Commissioni respingono il subemendamento Franco Bordo 0.5.100.29.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Schullian 0.5.100.56: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Segoni 0.5.100.13 e 0.5.100.14 e Pellegrino 0.5.100.31; approvano quindi il subemendamento Zaratti 0.5.100.32 (*vedi allegato*); respingono infine i subemendamenti Zaccagnini 0.5.100.30 e Segoni 0.5.100.15.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), in relazione al subemendamento Pellegrino 0.5.100.33, del quale è cofirmatario, chiede ai relatori il motivo del parere contrario espresso sullo stesso.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, fa presente come sia da ritenersi eccessivo il vincolo previsto dal subemendamento Pellegrino 0.5.100.33.

Federico MASSA (PD) concorda con quanto evidenziato dal relatore per la XIII Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Pellegrino 0.5.100.33 e Segoni 0.5.100.16.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i subemendamenti a sua prima firma 0.5.100.60, 0.5.100.59 e 0.5.100.55.

Paolo RUSSO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.5.100.2, volto a eliminare possibili problematiche interpretative relative al comma 2 dell'articolo 5.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Russo 0.5.100.2 e Grimoldi 0.5.100.5 e il subemendamento Franco Bordo 0.5.100.35; approvano quindi gli identici subemendamenti Dorina Bianchi 0.5.100.19 e Matarrese 0.5.100.23 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Grimoldi 0.5.100.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Segoni 0.5.100.17; approvano quindi il subemendamento Zaccagnini 0.5.100.36 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Catania 0.5.100.11: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Russo 0.5.100.3 e Zaratti 0.5.100.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Catania 0.5.100.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zaccagnini 0.5.100.34 e Zaratti 0.5.100.37.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), in relazione al subemendamento 0.5.100.38, del quale è primo firmatario, evidenzia che lo stesso, così come il precedente subemendamento Zaratti 0.5.100.37, è volto a garantire che una parte della superficie ricostruibile sia destinata a beneficio della collettività.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Zaccagnini 0.5.100.38 e Pellegrino 0.5.100.40.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.5.100.51, fa notare come esso sia volto a impedire lo spostamento delle superfici edificabili.

Paolo RUSSO (FI-PdL) evidenzia, al contrario, l'opportunità di tutelare la vitalità dei compendi agricoli anche attraverso la possibilità di spostare le superfici edificabili.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) osserva come un'eccessiva libertà nel senso evidenziato dall'onorevole Russo favorisca le speculazioni edilizie.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, in risposta all'onorevole De Rosa, evidenzia come non sia consentito un aumento delle superfici edificabili, mentre, in relazione a quanto osservato dall'onorevole Russo, ricorda che è possibile cambiare la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Catania 0.5.100.8 e De Rosa 0.5.100.51; approvano quindi il subemendamento Schullian 0.5.100.53 (*vedi allegato*); respingono infine, con distinte votazioni, i subemendamenti Franco Bordo 0.5.100.39 e Pellegrino 0.5.100.41.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.5.100.52, evidenzia la necessità di evitare che, all'interno del compendio agricolo, possano essere consentite destinazioni d'uso per attività amministrative, per servizi turistico-ricettivi e per artigianato artistico.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea come il provvedimento in esame sia complesso ed innovativo e come nell'Unione europea nessun Paese, ad eccezione della Germania, abbia disciplinato questa materia. Proprio in considerazione di detta complessità ritiene necessario non introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate e lasciare spazio alle autonomie territoriali nelle dinamiche applicative.

Giuseppe ROMANINI (PD), evidenziando l'opportunità di consentire ampie possibilità di cambi di destinazione d'uso dei fabbricati in modo tale da limitare il consumo del suolo, concorda con quanto evidenziato dal presidente Realacci sulla necessità di lasciare spazio applicativo alle autonomie territoriali.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), annunciando la sottoscrizione da parte del suo gruppo del subemendamento De Rosa 0.5.100.52, chiede almeno che sia impedita la possibilità di consentire la destinazione d'uso per attività amministrative, come

previsto dal subemendamento a sua prima firma 0.5.100.44.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, evidenzia che l'emendamento dei relatori 5.100 consente minori possibilità di destinazione d'uso dei fabbricati siti nei compendi agricoli rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento e non ritiene opportuno che siano introdotte ulteriori limitazioni.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Rosa 0.5.100.52.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Catania 0.5.100.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zaccagnini 0.5.100.44.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il subemendamento Pastorelli 0.5.100.1 è stato ritirato.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) chiede ai relatori di prendere in considerazione la versione iniziale del subemendamento a sua prima firma 0.5.100.45.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, non accogliendo la richiesta formulata dall'onorevole Zaccagnini, conferma la proposta di riformulazione avanzata nella seduta di ieri.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), pur non comprendendo le motivazioni alla base del parere formulato dai relatori, dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.5.100.45.

Le Commissioni approvano quindi il subemendamento Zaccagnini 0.5.100.45 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.5.100.26.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Franco Bordo 0.5.100.42 e Zaratti 0.5.100.47 e 0.5.100.43.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Fauttilli 0.5.100.12 e Distaso 0.5.100.21: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il subemendamento 0.5.100.20 a sua prima firma.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento 0.5.100.54 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Catania 0.5.100.10: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Matarrese 0.5.100.22, Russo 0.5.100.4 e Zaccagnini 0.5.100.48; approvano quindi i subemendamenti Franco Bordo 0.5.100.49 e Segoni 0.5.100.18. (*vedi allegato*); respingono poi, con distinte votazioni, i subemendamenti Zaratti 0.5.100.27 e Matarrese 0.5.100.24; approvano, infine, l'emendamento 5.100 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Latronico 5.37: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 6.7 a sua prima firma.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento 6.12 a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione e invitando i relatori a riconsiderare il parere contrario già espresso.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, considera congruo il termine di cinque anni dall'ultima erogazione di aiuti dell'Unione europea, previsto dal testo in esame.

Claudia MANNINO (M5S) propone di rivedere il parere espresso sull'emendamento De Rosa 6.12, considerando insufficiente il termine di cinque anni, con riferimento, in particolare, alla scadenza dei fondi europei.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) considera congrua la previsione di un termine di dieci anni.

Federico MASSA (PD) ritiene corretta la formulazione del testo, che prevede il termine di cinque anni dall'ultima erogazione degli aiuti dell'Unione europea.

Mino TARICCO (PD) condivide quanto testé osservato dal collega Fiorio, considerando congruo e sufficiente il termine di cinque anni.

Claudia MANNINO (M5S) ribadisce le perplessità testé espresse dai colleghi del suo gruppo in ordine alla esiguità del termine dei cinque anni previsto dal provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento De Rosa 6.12 e gli identici emendamenti Segoni 6.1, Tentori 6.8 e Latronico 6.11.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Prina 6.10 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccagnini 6.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che le Commissioni dovrebbero ora passare all'esame dell'emendamento 6.100 dei relatori e che, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti, l'esame dello stesso sarà rinviato alla seduta prevista per martedì 27 ottobre.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fauttilli 6.17 e Matarrese 6.16 (*vedi allegato*); respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaccagnini 6.3 e Segoni 6.4.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che l'emendamento Prina 6.9 è stato ritirato. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Catania 6.15: si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.13, che illustra, specificando che solo la previsione di un apposito regime sanzionatorio determina un'effettiva coerenza delle norme.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda come lo stesso ministro Martina, alla cui attenzione il tema era stato sottoposto, avesse rilevato l'inopportunità della previsione di un peculiare regime di penalizzazione.

Massimo FIORIO, *relatore per la XIII Commissione*, ribadisce il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento De Rosa 6.13.

Le Commissioni, respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti De Rosa 6.13 e Catania 6.14, gli emendamenti Franco Bordo 6.5 e Segoni 6.6, nonché l'articolo aggiuntivo Segoni 6.01.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Paolo RUSSO (FI-PdL) propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.01 a sua prima firma, in quanto affeerente alla medesima materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori, già accantonato.

Chiara BRAGA, *relatrice per la VIII Commissione*, ritenendo congrua la richiesta avanzata dal collega Russo, propone di procedere all'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Russo 7.01.

Le Commissioni consentono.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo sui lavori delle Commissioni, propone di concludere i lavori della seduta odierna con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento, rinviando quindi alla seduta già programmata per martedì 27 ottobre l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, dell'articolo aggiuntivo 4.0100 e dell'emendamento 6.100 dei relatori e relativi subemendamenti, nonché delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Claudia MANNINO (M5S) invita a tenere in considerazione, in relazione alla programmazione dei lavori delle Commissioni per la giornata di martedì 27 ottobre, l'impossibilità di prendervi parte nella tarda mattinata per il concomitante svolgimento, in quella fascia oraria, di una delicata riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene accoglibile la richiesta avanzata dal collega Borghi, fermo restando che, come già convenuto, l'esame di tutti gli emendamenti presentati dovrà concludersi entro la giornata di martedì 27 ottobre, eventualmente anche convocando le Commissioni al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea dello stesso martedì.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) manifesta perplessità in ordine alla richiesta

di rinviare alla seduta di martedì prossimo l'esame degli emendamenti all'articolo 10. Ritiene che, al fine di non comprimere lo spazio da dedicare a tale articolo, di particolare delicatezza, l'esame delle relative proposte emendative dovrebbe svolgersi nella seduta odierna.

Paolo RUSSO (FI-PdL) non ritiene svolgere nella seduta odierna l'esame dell'articolo 10, trattandosi comunque di un articolo relativo alle disposizioni transitorie e finali.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di proseguire nella seduta odierna con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 7, 8 e 9, rinviando quindi a martedì 27 ottobre la conclusione dell'esame delle proposte emendative, eventualmente convocando le Commissioni anche al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Caon 7.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tentori 7.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 7.24; s'intende vi abbia rinunciato. Avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Tentori 7.15, risultano assorbiti gli identici emendamenti Romanini 7.14, Distaso 7.18, Russo 7.22, Schullian 7.30, Grimoldi 7.26, Matarrese 7.27 e Fauttilli 7.29.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emenda-

mento Caon 7.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pellegrino 7.5 (*vedi allegato*).

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Caon 7.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Caon 7.3 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicoletti 7.31, nonché degli identici emendamenti Romanini 7.20, Vignali 7.19 e Russo 7.23: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 7.28.

Francesco PRINA (PD) ritira l'emendamento Zanin 7.16, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Caon 7.4: s'intende vi abbiano rinunciato. Avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 7.100 dei relatori e relativi subemendamenti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Segoni 0.7.100.7.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il proprio subemendamento 0.7.100.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Schullian 0.7.100.18, degli identici subemendamenti Grimoldi 0.7.100.4, Fauttilli 0.7.100.5, Distaso 0.7.100.11 e Schullian 0.7.100.19: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Franco Bordo 0.7.100.14 e De Rosa 0.7.100.16; approvano quindi l'emendamento 7.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati

(*vedi allegato*); respingono infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 7.6 e Zaccagnini 7.7.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati, risultano preclusi gli emendamenti Pastorelli 7.8, Caon 7.9 e gli identici emendamenti Prina 7.17 e Pellegrino 7.10.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita i relatori a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 7.25, illustrandone le finalità e dichiarandosi disposto anche a prendere in considerazione eventuali proposte di riformulazione.

Enrico BORGHI (PD) rileva che le norme proposte con l'emendamento De Rosa 7.25 appaiono eccessivamente vincolanti, non tenendo in considerazione che alcuni usi civici sono stati oggetto di svincolo per permettere insediamenti produttivi.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) insiste sulla necessità di tutelare maggiormente gli usi civici che in molti casi sono stati snaturati.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) precisa che con l'emendamento proposto non si intende tornare indietro rispetto agli usi civici oggetto di svincolo, ma solo garantire una maggiore tutela agli usi civici esistenti.

Enrico BORGHI (PD) ricorda che il tema è già stato affrontato nell'ambito del « Collegato ambientale » all'esame del Senato e che esso potrebbe essere riproposto all'interno della proposta di legge sui piccoli comuni all'esame delle Commissioni Bilancio ed Ambiente della Camera. Ritiene in ogni caso utile un aggiornamento della normativa per valorizzare un importante bene comune, ma osserva che si tratta di un tema distinto da quello del consumo del suolo.

Serena PELLEGRINO (SEL) osserva che le considerazioni espresse dal collega Borghi hanno un loro fondamento ma che l'iter della proposta di legge da lui richiamata procede molto lentamente.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che le Commissioni stanno discutendo di un tema affascinante, rappresentando gli usi civici un'importante risorsa per il futuro del Paese, ma segnala che appare complesso affrontare tale tema in questa sede, anche per il rischio di invadere competenze regionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 7.25 e Segoni 7.11 e 7.12.

Francesco PRINA (PD) ritira l'emendamento Zanin 7.13, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Burtone 8.01: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9. Respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaratti 9.4 e l'emendamento Segoni 9.3.

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.6 proposta dai relatori.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) accetta la riformulazione dell'emendamento Segoni 9.20, da lui sottoscritto, proposta dai relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Russo 9.11, Distaso 9.10, Fauttilli 9.13 e Grimoldi 9.21: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giovanna Sanna 9.6 e Segoni 9.20 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione degli identici emendamenti Giovanna Sanna 9.6 e Segoni 9.20, risulta assorbito l'emendamento Schullian 9.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 9.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Civati 9.7 e Fauttilli 9.14: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 9.17.

Veronica TENTORI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccagnini 9.2.

Le Commissioni passano all'esame dell'emendamento 9.100 dei relatori e relativi subemendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Grimoldi 0.9.100.2: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Zaratti 0.9.100.12 e Franco Bordo 0.9.100.14.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Grimoldi 0.9.100.3 e Dorina Bianchi 0.9.100.7 : s'intende vi abbiano rinunciato. Avverte che è stato ritirato il subemendamento Pastorelli 0.9.100.5.

Tino IANNUZZI (PD) sottoscrive l'emendamento Russo 0.9.100.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) manifesta perplessità in ordine al contenuto del subemendamento Russo 0.9.100.1 in quanto ritiene preferibile che le risorse pubbliche siano utilizzate da soggetti pubblici.

Mino TARICCO (PD) segnala che si tratta di interventi relativi in ogni caso al patrimonio pubblico e che si vuole solo ampliare la sfera dei soggetti che possono realizzare tali interventi.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, richiamando quanto detto dal collega Taricco, ribadisce che gli interventi hanno finalità pubbliche al di là di chi realizza concretamente le opere e precisa che in ogni caso non si devono a suo avviso demonizzare gli interventi dei soggetti privati.

Le Commissioni approvano il subemendamento Russo 0.9.100.1 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Russo 0.9.100.1, risulta assorbito il subemendamento Matarrese 0.9.100.10.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Fauttilli 0.9.100.6, Car-

rescia 0.9.100.8, Distaso 0.9.100.9, Zaratti 0.9.100.13 e Schullian 0.9.100.15; approvano quindi l'emendamento 9.100 dei relatori come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.9.100.1 (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.100 dei relatori come risultante dall'approvazione del subemendamento, risultano preclusi i seguenti emendamenti: Matarrese 9.18, Fauttilli 9.15, De Rosa 9.22, Zanin 9.8 e Grimoldi 9.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Matarrese 9.16 e l'articolo aggiuntivo De Rosa 9.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 27 ottobre.

La seduta termina alle 19.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 525 del 21 ottobre 2015:

a pagina 54, seconda colonna, ventunesima riga, i numeri: « 4.100 » devono intendersi sostituiti dai seguenti: « 4.0100 ».

ALLEGATO

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLE COMMISSIONI

ART. 1.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: della priorità del riuso inserire le seguenti: e della rigenerazione urbana.

**** 1. 34.** Fauttilli.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: della priorità del riuso inserire le seguenti: e della rigenerazione urbana.

**** 1. 43.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: ineditato.

1. 13. Tentori, Cominelli, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin, Zardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine della verifica dell'insufficienza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le

Regioni orientano l'iniziativa dei Comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo ineditato.

1. 16. *(nuova formulazione)* Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

1. 17. *(nuova formulazione)* Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

ART. 2.

Alla lettera a), sostituire le parole: superficie agricola naturale con le seguenti: superficie agricola, naturale

0. 2. 100. 78. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminate.

rali in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione.

0. 2. 100. 62. *(nuova formulazione)* De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera b), dopo le parole: urbanistici vigenti, aggiungere le seguenti: per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente,

*** 0. 2. 100. 9.** *(ulteriore nuova formulazione)* Russo, Castiello.

Alla lettera b), sostituire la parola: pubblici con le seguenti: di pubblica utilità.

0. 2. 100. 46. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Alla lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente.

*** 0. 2. 100. 21.** *(nuova formulazione)* Segoni, Zaccagnini.

Alla lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente.

*** 0. 2. 100. 49.** *(nuova formulazione)* Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del

suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuto alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

0. 2. 100. 68. *(nuova formulazione)* De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione;

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi ineditati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità, anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti depositi permanenti di materiale;

c-bis) per « area urbanizzata »: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti

tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;

2. 100. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 2. 97.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 2. 13.** Grimoldi, Caon.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 2. 92.** Russo, Castiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 2. 71.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate aggiungere le seguenti: , compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi,.

2. 43. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Antezza, Luciano Agostini, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e del riuso con le seguenti: , del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito.

2. 72. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Russo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

*** 2. 21.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici

*** 2. 89.** Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere le seguenti: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

*** 2. 19.** Segoni, Rostellato, Zaccagnini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

*** 2. 76.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti

sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;

2. 83. (nuova formulazione) Catania, Falcone.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: per compensazione: fino a: l'adozione di misure dirette a con le seguenti: per compensazione ambientale: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ambientale.

2. 23. (nuova formulazione) Segoni, Rostellato, Zaccagnini, Pellegrino.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: è definita la riduzione progressiva, inserire la seguente parola: vincolante.

3. 2. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: urbane e periurbane, aggiungere le seguenti: della arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva,.

3. 29. Zanin, Prina, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: e acquisito il parere della Conferenza unificata.

3. 23. Prina, Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble,

Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: , sulla base di apposite intese, con le seguenti: diretto, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. 22. (nuova formulazione) Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello Nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune.

3. 15. (nuova formulazione) Segoni, Rostellato, Zaccagnini, Pellegrino.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: « Se le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono » con le seguenti: « Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono »; sostituire le parole « con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate » con le seguenti: « con la partecipazione dei Presidenti degli enti territoriali interessati »; aggiungere in fine le seguenti parole: « Le previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in

quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione »

*** 3. 43.** (nuova formulazione) Nicoletti, Borghi.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: « Se le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono » con le seguenti: « Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono »; sostituire le parole « con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate » con le seguenti: « con la partecipazione dei Presidenti degli enti territoriali interessati »; aggiungere in fine le seguenti parole: « Le previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione »

*** 3. 11.** (nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

3. 52. (nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: demolizione e ricostruzione, aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di cui al comma 3,.

0. 5. 100. 32. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e testimoniale.

*** 0. 5. 100. 19.** Dorina Bianchi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, le seguenti parole: e testimoniale.

*** 0. 5. 100. 23.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

0. 5. 100. 36. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Al comma 4, sostituire la parola: estetiche con la seguente: architettoniche.

0. 5. 100. 53. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) attività di agricoltura sociale

0. 5. 100. 45. (nuova formulazione) Zaccagnini, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'impegno con le seguenti: dall'obbligo

0. 5. 100. 49. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: oggetto di registrazione nei registri immobiliari aggiungere le seguenti: e catastali.

0. 5. 100. 18. Segoni, Zaccagnini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Compendi agricoli neorurali).

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale e testimoniale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono comportare maggior consumo di suolo all'interno

del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:

- a) attività amministrative;
- b) servizi ludico-ricreativi;
- c) servizi turistico-ricettivi;
- d) servizi dedicati all'istruzione;
- e) servizi medici e di cura;
- f) servizi sociali;
- g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
- h) artigianato artistico.

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;

b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

5. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati *inserire le seguenti:* sulle stesse aree.

* **6. 17.** Fauttilli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati *inserire le seguenti:* sulle stesse aree.

* **6. 16.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di rigenerazione urbana *aggiungere le seguenti:* e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

7. 15. (nuova formulazione) Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti privati *con le seguenti:* anche a soggetti privati.

7. 5. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

7. 3. Caon, Grimoldi, Borghi.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: , al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

7. 100. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

*** 9. 6.** (nuova formulazione) Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

*** 9. 20.** (nuova formulazione) Segoni, Rostellato, Zaccagnini.

Sopprimere le seguenti parole: , attuati dai soggetti pubblici.

*** 0. 9. 100. 1.** Russo, Castiello, Biancofiore, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: a interventi di qualificazione fino alla fine del comma con le seguenti: a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'inseadimento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.

9. 100. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.15.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, illustra in sintesi le modifiche apportate in sede referente, facendo notare che talune di esse hanno reso più equilibrate le misure penali previste per le fattispecie di reato in esame. Tuttavia, ritiene opportuno che le Commissioni di merito valutino la rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dei limiti minimi edittali previsti dall'ordinamento per altri casi di omicidio colposo, quali ad esempio quelli di omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro e di omicidio commesso con colpa medica grave. Ritiene, in particolare, opportuno valutare il tema della gravità delle fattispecie penali derivanti dalle violazioni delle norme in materia di infortuni sul lavoro, che non può essere considerato di minore importanza.

Fa notare, in proposito, che il canone della ragionevolezza rappresenta il corollario del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, così come enucleato dalla Corte costituzionale. Osserva, quindi, che sul punto la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza, capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie. Ricorda che proprio con riguardo alle infrazioni stradali la Corte ha anche di recente sottolineato (sentenza n. 198 del 2015) che, sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Ricorda che, sullo stesso tema, è intervenuta la sentenza n. 391 del 1994 con cui la Corte costituzionale richiama il proprio compito di «verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità». Sottolinea, al riguardo, che secondo la Corte costituzionale, nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'importanza decisiva la individuazione del *tertium comparationis*, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile – per ridurre lo squilibrio sanzionatorio poiché la Corte medesima ha chiarito di non poter procedere a un

nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate» (sentenza n. 22 del 2007, sentenza n. 81 del 2014 cit., sentenza n. 139 del 2014).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*) volta a sollecitare una valutazione delle Commissioni di merito – alla luce della giurisprudenza costituzionale da lui richiamata – sulla rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato ed abb., recante « Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

sottolineato che l'entità dei limiti minimi di pena previsti dal provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite II e IX della Camera, per il nuovo reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* rimane pari a due anni nell'ipotesi generale di violazione del codice della strada ma viene stabilito in alcune ipotesi in quattro anni o otto anni di reclusione;

rilevato, al riguardo, che tali limiti, pur rimodulati rispetto al testo approvato dal Senato, appaiono comunque superiori a quelli previsti per altre fattispecie comparabili quali, ad esempio, l'omicidio colposo commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro previsto dal vigente articolo 589 (limite minimo di pena di due anni), ovvero l'omicidio commesso con colpa medica grave, per cui viene in considerazione la fattispecie ge-

nerale dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p. (limite minimo di pena di sei mesi);

evidenziato che, analoga considerazione, può essere svolta per i limiti minimi edittali previsti per le lesioni personali stradali (articolo 590-*bis*) rispetto alle lesioni colpose di cui all'articolo 590 c.p.;

sottolineato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza, specificando che « le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (...) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza » (sentenza n. 409 del 1989);

considerato, proprio con riguardo alle infrazioni stradali, che la Corte costituzionale ha di recente sottolineato (sentenza n. 198 del 2015) che, « sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, « il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove tra-

smodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» (sentenza n. 81 del 2014 e, in precedenza, *ex multis*, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010) »;

ricordata, sullo stesso tema, la sentenza n. 391 del 1994 con cui la Corte costituzionale richiama il proprio compito di « verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità »;

rilevato che, secondo la Corte costituzionale, nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'importanza decisiva la individuazione del *tertium comparationis*, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile – per ridurre lo squilibrio sanzionatorio poiché la Corte medesima ha chiarito di non poter procedere a un

nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, « in assenza di precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate » (sentenza n. 22 del 2007, sentenza n. 81 del 2014 cit., sentenza n. 139 del 2014),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dei limiti minimi editali previsti dall'ordinamento per altri casi di omicidio colposo, quali ad esempio quelli di omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro e di omicidio commesso con colpa medica grave.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (Proposta di parere)	51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.10

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.

Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Amoddio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del Movimento Cinque Stelle sulla proposta di parere della relatrice, auspica inchieste di questo tipo possano estendersi al più generale fenomeno del « nonnismo » nelle caserme, anche al fine di evitare che si ripetano tragiche vicende come quella occorsa al militare Emanuele Scieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

C. 3238, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Pini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna,

formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

C. 3239, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, nel ribadire le considerazioni svolte nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

C. 3240, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, nel ribadire le considerazioni svolte nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Nel far presente che i componenti della Commissione potranno acquisire copia delle osservazioni trasmesse da alcuni esperti della materia e da talune associazioni del settore, si dichiara disponibile a tener conto dei rilievi che saranno eventualmente fatti pervenire dai colleghi.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), nel ringraziare la relatrice per il proficuo lavoro svolto, evidenzia come lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione introduca disposizioni poco incisive ai fini della tutela delle vittime di reati, garantendo loro una tutela più formale che sostanziale. Ritiene, infatti, anche al fine di scongiurare ulteriori procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea, che l'ordinamento dovrebbe contemplare misure volte a tutelare le vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali. Al riguardo, rammenta di aver presentato, già nel 2013, una specifica proposta di legge recante l'introduzione dell'articolo 187-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia

di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati (A.C. 39).

Fabrizia GIULIANI (PD), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, evidenzia che, in base ai dati statistici relativi a giugno dello scorso anno, è stato riscontrato un incremento del numero di denunce effettuate con riferimento a fatti di violenza, a fronte di un'accresciuta fiducia riposta dai cittadini nelle istituzioni. Proprio in relazione a tale aspetto, ritiene, quindi, necessario che lo Stato dia risposte concrete ed efficaci alle vittime di reati, garantendo loro tutela e protezione nel corso di tutte le fasi del procedimento penale, sia nel corso di quella più propriamente investigativa, sia nel corso del processo.

Walter VERINI (PD) rammenta che è assegnata alla I Commissione una proposta di legge, sottoscritta da deputati appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica (A.C. 2672). Ritiene, quindi, che anche di tale profilo dovrebbe tenere conto lo schema di decreto legislativo in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel riservarsi di far pervenire alla relatrice ulteriori rilievi ed osservazioni, auspica un'ampia convergenza di tutte le forze politiche nell'apportare modifiche migliorative allo schema di decreto in titolo, al fine di garantire alle vittime di reati una tutela quanto più possibile ampia ed efficace.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto del Governo n. 204.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in esame,

premessi che:

il predetto schema di decreto si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare, dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

tale provvedimento si colloca nel più ampio contesto della legislazione europea in materia di protezione delle vittime di reati, nell'ambito della quale si richiamano, in particolare, la direttiva 2004/80/CEE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla tratta di esseri umani, nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea;

molte delle disposizioni di tutela previste dalla citata direttiva 2012/29/UE, sono già presenti all'interno del nostro ordinamento, che si può, pertanto, ritenere sostanzialmente conforme ai principi ispiratori della normativa europea;

vi sono, tuttavia, talune questioni relativamente alle quali è necessario un

ulteriore intervento del legislatore, al fine di garantire una più incisiva ed efficace tutela e protezione delle vittime dei reati;

rilevato che:

tra le questioni che meritano un ulteriore approfondimento vi è quella dell'apprezzamento della vulnerabilità: la Direttiva a proposito positivizza un criterio valutativo del tutto personalizzato e specifico (ovvero non subordinato ad alcuni tipi di reato) indicando, inoltre, che quanto prima tale accertamento della caratteristica di debolezza del dichiarante interviene, tanto più efficaci saranno le misure (processuali ed extra processuali) di tutela della vittima. In questo senso, la soluzione prospettata nello schema di decreto rischia di non farsi carico del tema della vulnerabilità posto, nella sua complessità, dalla Direttiva (artt. 18 e ss., con particolare riferimento all'articolo 22);

la Direttiva fissa su questo punto alcuni criteri irrinunciabili: il diritto alla protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria; il diritto a non avere contatti con l'autore del reato (articolo 19); diritto alla protezione sin dalla fase delle indagini (articolo 20); diritto alla valutazione individuale della vittima (22) e conseguenti misure di tutela da operare sia nella fase investigativa, sia in quella dibattimentale, che prevedono – facendo salvi i diritti di difesa degli accusati – che le audizioni dei soggetti vulnerabili si possano svolgere anche fuori dai locali di Amministrazione della Giustizia, per il tramite di operatori specializzati;

la Direttiva, pertanto, si propone la duplice finalità di individuare modalità di protezione per la vittima da interferenze esterne, in primo luogo provenienti dall'autore e di individuare modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di partecipare al processo senza per questo dover patire le conseguenze negative che possono derivare dalla sua testimonianza;

dallo schema di decreto emerge il lodevole tentativo di rendere lo status di soggetto vulnerabile slegato da un novero di reati e da caratteristiche tassative del soggetto, quale ad esempio la minore età. Tuttavia, tale elemento costituisce un punto di partenza: per una piena attuazione della direttiva appaiono necessari alcuni ulteriori sviluppi;

in primo luogo appare necessario prevedere che il PM possa, anche su indicazione della Polizia Giudiziaria e/o avvalendosi dei servizi sociali, emettere un decreto di vulnerabilità della persona offesa (articolo 22), da cui far discendere l'applicazione delle tutele processuali;

i criteri già indicati nello schema del decreto per l'accertamento della vulnerabilità potrebbero essere maggiormente specificati, tenendo in considerazione 1) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità; 2) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione; 3) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso; 4) il danno patito in conseguenza del reato. Il pubblico ministero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità potrà disporre un accertamento tecnico psicologico;

l'accertamento di vulnerabilità è certamente revocabile (articolo 22, comma 7): a tal fine, si dovrebbe prevedere un controllo delle caratteristiche psicologiche del soggetto già dichiarato vulnerabile;

dell'accertamento e quindi dalla dichiarazione di vulnerabilità devono derivare le misure di tutela non solo nella fase dell'incidente probatorio ed in quella dibattimentale, ma a partire dal primo momento utile e, dunque, dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria (351 c.p.p.) o al Pubblico Ministero (362 c.p.p.);

tutte le audizioni del soggetto vulnerabile dovrebbero essere video registrate: anche se la Direttiva prevede la video registrazione solo per le audizioni del minore (articolo 24, comma 1 lett. a), si ritiene che per garantire la tutela dal rischio di vittimizzazione secondaria e per realizzare l'obiettivo di contenere nel minimo il numero di audizioni del soggetto vulnerabile la videoregistrazione sia lo strumento più idoneo, anche in quanto direttamente fruibile da tutte le parti del procedimento penale;

l'obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte « oscura », che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa;

l'intervento proposto con lo schema di decreto sul 398, comma 5-*quater* do-

vrebbe essere coordinato con la revisione dei criteri di accesso all'incidente probatorio atipico, di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*: l'incidente probatorio potrà essere richiesto dalle parti in ogni caso in cui la p.o. sia stata dichiarata vulnerabile;

di conseguenza alle modifiche proposte, le modalità protette per l'esame del soggetto vulnerabile in incidente probatorio potranno essere richieste, in tutti i casi in cui sia stata accolta l'istanza ex 392, comma 1-*bis*;

sempre per le finalità sopra indicate, si ritiene molto opportuno un intervento sull'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis* c.p.p. finalizzato a limitare le possibilità di reingresso della vittima vulnerabile in fase dibattimentale. La modifica dell'articolo 190-*bis* comma 1-*bis* è essenziale per rendere effettiva la tutela del dichiarante vulnerabile ed impedire che lo stesso, già sentito nel corso dell'incidente probatorio debba essere nuovamente sentito in dibattimento, con il paradossale effetto di aumentare il numero delle audizioni piuttosto che diminuirlo;

per quanto riguarda la fase dibattimentale, si deve osservare che il comma 5-*bis* dell'articolo 498 c.p.p. dovrebbe essere rivisto, consentendo l'accesso alle modalità protette indipendentemente dal reato per il quale si procede e solo in ragione dello status di dichiarante vulnerabile. Si rileva, altresì, che attualmente le forme protette possono essere richieste solo dalla p.o. e dal suo difensore: appare necessaria una estensione del potere di richiesta al pubblico ministero e, per un principio di parità, al difensore dell'imputato (astrattamente, infatti, anche l'imputato potrebbe avere tra i propri testimoni soggetti vulnerabili);

sotto il profilo informativo, si rileva che l'articolo 6 della Direttiva, che dispone la costante informazione alla vittima dello stato del procedimento sembra suggerire la notificazione alla persona offesa o al suo difensore (e, in questo caso, via posta elettronica) del 415-*bis*. L'avviso consentirebbe alla p.o. di valutare il materiale

investigativo raccolto, lasciandole un necessario spazio per l'eventuale integrazione probatoria. Si ravvisano, altresì, finalità sistematiche, che impongono di superare lo status quo che prevede la notifica dell'avviso solo alle p.o. di maltrattamenti o *stalking*;

l'articolo 6 della Direttiva concerne il diritto per la vittima di reati di ottenere informazioni sul proprio caso. Tale disposizione sembra richiedere, pertanto, la creazione di un apposito ufficio per le vittime di reato all'interno di ogni tribunale. Al predetto ufficio dovrebbe essere incaricato un magistrato, che possa avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità, dopo il numero 2), di aggiungere il seguente:

« 3) ART. 90-*quater*. – (*Dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vittima e del testimone*). – 1. Lo stato di vulnerabilità della vittima è tempestivamente comunicato al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria che lo rileva anche tenendo conto delle indicazioni dei servizi sociali.

2. Lo stato di vulnerabilità è desunto dalle caratteristiche personali della vittima, dalla natura del reato e dalle circostanze in cui lo stesso è stato commesso. In particolare devono essere considerati:

a) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità;

b) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione;

c) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso;

d) il danno patito in conseguenza del reato.

3. Il pubblico ministero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità può disporre un accertamento tecnico psicologico.

4. Le persone minori si presumono vulnerabili. Al fine di individuare le misure di protezione più adeguate la vulnerabilità dei minori deve essere comunque specificamente valutata con le modalità ed i criteri indicati nei commi che precedono.

5. Sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria e, nei casi in cui sia disposto, degli esiti dell'accertamento tecnico psicologico, il pubblico ministero dichiara lo stato di vulnerabilità della vittima con decreto che viene tempestivamente notificato alla persona offesa ed al suo difensore.

6. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai testimoni vulnerabili che non siano vittime di reato.

7. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica all'indagato ed al suo difensore il decreto che dichiara lo stato di vulnerabilità del dichiarante.

8. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui al comma 2 siano mutati il pubblico ministero può revocare il decreto di cui al comma 5 in ogni momento con decreto motivato »;

2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

« e-bis) Il comma 1-ter dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « 1-ter. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

1-quater. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-quinquies. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione ».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale, è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.

1-ter La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione. »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità, in luogo del proposto inserimento dell'articolo 398, comma 5-quater, di sostituire il comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale con il seguente:

« 1-bis. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di una testimone che versa in stato di vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di sostituire al primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale le parole da: « Nel caso di indagini » sino

a: « persone minorenni » con le seguenti: « Il giudice, quando accoglie la richiesta prevista dall'articolo 392, comma 1-*bis* »; conseguentemente, al terzo periodo del comma 5-*bis* del medesimo articolo 398 del codice di procedura penale, di sopprimere le parole: « fonografica o »; conseguentemente, di sopprimere il comma 5-*ter* dell'articolo 398 del codice di procedura penale;

5) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

« *e-bis*) Il comma 1-*bis* dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando è richiesto l'esame di una persona offesa ovvero di un testimone vulnerabile, che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio previsto dall'articolo 392, comma 1-*bis*.

1-*ter*. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui all'articolo 90-*quater* siano mutati, le parti ed i loro difensori possono chiedere al giudice la revoca del decreto di vulnerabilità »;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4-*ter* dell'articolo 498 con il seguente:

« 4-*ter*. L'esame della persona offesa ovvero del testimone che versa in stato di vulnerabilità viene effettuato, su richiesta delle parti, della persona offesa o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico »; conseguentemente, di sopprimere il comma 4-*quater* del medesimo articolo;

7) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

« *f*) All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: « nonché » a: « alla persona offesa » sono soppresse;

b) dopo, il primo comma, è introdotto il seguente: « 1-*bis*. L'avviso è in ogni caso notificato al difensore della persona offesa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « l'indagato » le parole: « e il suo difensore » sono sostituite dalle seguenti: « , la persona offesa ed i loro difensori »;

d) al terzo comma, e parole: « ha facoltà » sono sostituite dalle seguenti: « e la persona offesa hanno facoltà »;

e) al quarto comma, dopo le parole: « a seguito delle richieste dell'indagato » sono aggiunte le seguenti: « o della persona offesa »;

8) con riferimento al nuovo articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *n*), valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le informazioni sulla possibile definizione del procedimento con remissione di querela, con particolare riferimento ai casi in cui la querela non è rimettibile (delitti sessuali, 609-*septies* c.p.) ovvero può essere rimessa solo processualmente (atti persecutori, 612-*bis*, quarto comma c.p.); sempre con riferimento alla predetta lettera *n*), non apparendo corretta l'indicazione della messa alla prova quale istituto di « mediazione », valuti inoltre l'opportunità di meglio definire le informazioni sulle modalità di definizione del procedimento di recente introduzione nelle quali la persona offesa è « sentita » (messa alla prova e irrilevanza penale del fatto);

9) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere la costituzione, all'interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio per le vittime di reato, al cui funzionamento dovrebbe essere preposto un magistrato, che possa avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime di reati.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-06749 Vito: Sulle iniziative da intraprendere per il rientro in Patria di Salvatore Girone	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	59
5-06747 Frusone: Sulla divulgazione dei dati del volo utilizzato dal Presidente del Consiglio il 2 marzo scorso	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-06748 Duranti: Sulla missione <i>Resolute Support</i>	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06749 Vito: Sulle iniziative da intraprendere per il rientro in Patria di Salvatore Girone.

Elio VITO (FI-PdL), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che domani

sarà il compleanno di Salvatore Girone e che questi non potrà festeggiarlo perché tuttora detenuto in India. Nel ribadire il suo fermo impegno a seguire la vicenda dei due marò, chiede quali iniziative il Ministro della difesa stia prendendo per assicurare il rientro di Salvatore Girone in Italia.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elio VITO (FI-PdL), replicando, rileva che non compete al Governo decidere a quale ministro debba essere indirizzato il quesito posto da un atto di sindacato ispettivo e sottolinea che in ogni caso la sua interrogazione chiede delle « iniziative di competenza » che il Ministro della difesa intende assumere. A parte questo, stigmatizza il grave ritardo con il quale il Governo – non solo quello in carica – ha intrapreso la via dell'arbitrato internazionale, sottolineando che è stato perso molto

tempo e che questo ha influito negativamente sulla salute di Massimiliano Latorre e di Salvatore Girone. Ritiene necessario che il Governo chieda e ottenga il rientro di Girone in Italia, per ragioni di salute, senza pregiudizio per il procedimento internazionale in corso.

5-06747 Frusone: Sulla divulgazione dei dati del volo utilizzato dal Presidente del Consiglio il 2 marzo scorso.

Luca FRUSONE (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, chiede le ragioni per le quali è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di tre sottufficiali dell'Aeronautica militare in servizio presso la Sala operativa radar di Brindisi la mattina del 2 marzo 2015, atteso che non esistono prove del fatto che le notizie concernenti il volo utilizzato quel giorno dal Presidente del Consiglio dei ministri siano state passate alla stampa da loro.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, prende atto che il Governo conferma che non ci sono prove a carico dei tre sottufficiali. Del resto, le informazioni concernenti i voli sono agevolmente accessibili anche dall'esterno della Sala operativa radar e quindi erano a disposizione anche di soggetti che non si trovavano nella Sala. Né d'altra parte è giustificato parlare di omessa vigilanza o controllo da parte dei militari in questione, dal momento che non ci sono stati incidenti. Esprime quindi il forte timore che ci sia la volontà di punire quanti erano presenti quel giorno nella Sala operativa radar, senza avere le prove della loro colpevolezza, solo per dare un esempio e un monito per il futuro, nella logica del « punire per educare ».

Questo è tuttavia inaccettabile e indegno nei confronti di militari che hanno sempre servito il loro Paese.

5-06748 Duranti: Sulla missione *Resolute Support*.

Donatella DURANTI (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, chiede in primo luogo al Governo chiarimenti sul futuro della partecipazione italiana alla missione Nato in Afghanistan *Resolute Support*, ricordando che, mentre il Ministro della difesa ha dichiarato più volte che l'Italia l'avrebbe conclusa alla fine del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente affermato che, se la missione USA prosegue, è giusto che anche da parte dell'Italia ci sia un impegno nel Paese. In secondo luogo, chiede di conoscere i risultati conseguiti nell'ambito della missione, in modo che il Parlamento abbia gli elementi di valutazione necessari a decidere se proseguire la partecipazione dell'Italia oppure no.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (SEL), replicando, osserva che – come spesso avviene quando le domande vertono su difesa e Forze armate – anche questa volta viene risposto che il Governo e la Difesa stanno valutando il da farsi. Il punto però è che queste valutazioni vengono condotte al di fuori delle aule parlamentari, laddove la sede per le decisioni in questi ambiti dovrebbe essere il Parlamento. Ciò premesso, ricorda che il Ministro della difesa ha dichiarato nell'audizione del 14 dicembre scorso che alla fine del 2015 sarebbero rimasti in Afghanistan circa 70 militari italiani, mentre nel decreto-legge per la proroga delle missioni internazionali – secondo quanto si evince dal comunicato della Presidenza del Consiglio, dal momento che il provvedimento non è stato ancora pubblicato – sono stanziati per le missioni in Afghanistan oltre 58 mi-

lioni di euro per l'ultimo trimestre del 2015: una somma che appare spropositata se non si intende aumentare il numero di uomini dispiegati nella regione. Sottolinea che l'intervento militare in Afghanistan è stato un errore e ricorda che la presenza della Nato nella regione dura dal 2003 e ha comportato per le forze dell'alleanza oltre tremila morti, senza produrre risultati utili.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06749 Vito: Sulle iniziative da intraprendere per il rientro in Patria di Salvatore Girone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei, in primo luogo, premettere che la tematica oggetto dell'atto in discussione, nonché il quesito posto, non investono profili di stretta competenza del Dicastero e, pertanto, si riferisce anche a nome del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Governo, da sempre sensibile a qualsiasi aspetto che coinvolge il proprio personale e nel rispetto del Parlamento, ha ritenuto opportuno assolvere all'esigenza informativa richiesta.

Ciò posto, sulla questione riguardante la vicenda del nostro Fuciliere Salvatore Girone, il Governo ha già fornito ampia risposta, presso questa stessa Commissione lo scorso 17 settembre, relativamente all'interrogazione n. 5-06394, a firma dello stesso onorevole interrogante.

A integrazione di quanto rappresentato in quella sede, si segnala che le iniziative che il Governo intende intraprendere per consentire il rapido rientro in Patria del Fuciliere Girone si collocano nell'alveo della procedura giurisdizionale internazionale già avviata.

In tal senso, lo scorso 24 agosto, il Tribunale per il Diritto del Mare di Amburgo ha confermato quanto sostenuto dall'Italia, rinviando alla competenza di un Tribunale costituito ai sensi dell'Annesso

VII della Convenzione la vicenda dei fucilieri che, pertanto, deve essere sottoposta a un tribunale arbitrale.

Lo stesso Tribunale ha, di conseguenza, ordinato alle parti, che si sono conformate, la sospensione immediata di tutte le procedure giudiziarie a carico dei fucilieri.

In particolare, ai sensi dell'articolo 290, primo comma, della Convenzione per il Diritto del Mare, le parti possono chiedere, nelle more della determinazione del caso, la concessione di misure provvisorie a tutela dei rispettivi diritti, qualora questi siano pregiudicati dalla durata della controversia.

L'Italia ritiene, tra l'altro, che il perdurante stato di privazione della libertà personale dei fucilieri Latorre e Girone pregiudichi il diritto italiano all'esercizio della giurisdizione esclusiva sulla controversia, all'immunità funzionale dei militari in servizio e che arrechi, altresì, pregiudizio ad altri diritti, individuali e statali, interessati dalla controversia.

Al momento in cui il Tribunale arbitrale sarà pienamente operativo, l'Italia, come peraltro già annunciato, si avvarrà di tutti gli strumenti previsti dal diritto internazionale per consentire il rientro in Italia del Fuciliere di marina Salvatore Girone.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06747 Frusone: Sulla divulgazione dei dati del volo utilizzato dal Presidente del Consiglio il 2 marzo scorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel caso in esame, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, la linea gerarchica ha valutato, secondo le vigenti disposizioni e nel libero esercizio della potestà discrezionale attribuita, se vi siano state azioni, manifestazioni o atteggiamenti incompatibili con i principi e i doveri che debbono informare la vita del militare.

Tanto premesso, si rileva preliminarmente che uno dei procedimenti disciplinari è stato sospeso in quanto l'interessato ha chiesto la proroga dei termini per integrare la difesa del militare.

Per ciò che riguarda gli altri due militari si rappresenta che uno dei due, in quel giorno presente nella sala operativa come « Controllore in addestramento », è stato sanzionato con due giorni di consegna di rigore ai sensi dell'articolo 1399 del Codice dell'ordinamento militare per aver violato:

il dovere di operare per assolvere i compiti istituzionali con senso di responsabilità e consapevole partecipazione;

la convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare;

la negligenza e l'omissione nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte.

L'altro militare presente nella sala in qualità di « Controllore di avvicinamento di sorveglianza radar terminale » nonché « responsabile operativo e disciplinare di turno » è stato invece sanzionato con

cinque giorni di consegna di rigore ai sensi del medesimo articolo per aver violato:

inosservanza delle norme in tema di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto riguardo anche dell'entità del danno cagionato;

allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da luogo militare o durante il servizio;

senso di responsabilità;

servizi regolati da consegna;

doveri dei superiori;

doveri attinenti al giuramento e al grado.

Per completezza di trattazione va sottolineato che avverso il provvedimento i militari possono proporre ricorso gerarchico, giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica e che l'Amministrazione Difesa ha adottato un criterio graduale e proporzionale nell'irrogazione delle sanzioni in ragione anche della tipologia di incarico ricoperta.

Ciò in quanto la particolare natura e delicatezza dell'incarico richiedono la massima disciplina nella gestione delle attività di rispettiva competenza.

I procedimenti disciplinari in discussione, pertanto, risultano ancorati a legittimi presupposti di fatto e di diritto dal momento che le azioni poste in essere hanno trovato puntuale fondamento e riferimento nelle disposizioni legislative esistenti in materia e nei fatti

accertati, risultando una diffusione di materiale video che – in presenza di una adeguata azione di vigilanza incombente sugli interessati – non si sarebbe diversamente verificata.

Al riguardo sembra superfluo sottolineare come questa diffusione sia risultata e risulti grave, costituendo una palese lesione di profili di sicurezza nazionale e

di conseguente tutela finalizzata alla protezione di personalità particolarmente esposte al rischio quali, ad esempio, il Presidente del Consiglio dei ministri. Su questo tema, per ultimo, va ricordato che sono tuttora in corso indagini di polizia giudiziaria al fine di individuare i responsabili, a titolo doloso, della illecita divulgazione delle notizie in questione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06748 Duranti: Sulla missione *Resolute Support*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei preliminarmente sottolineare che lo scopo della missione «*Resolute Support*» è di consentire al Governo afgano di garantire l'effettiva sicurezza in tutto il Paese attraverso lo sviluppo delle Istituzioni e delle Forze di sicurezza afgane e prevede attività non di combattimento, ma esclusivamente di «addestramento», «consiglio» e «assistenza militare».

Sull'argomento, il Ministro della Difesa ha già riferito, nell'anno in corso, il 29 luglio, alle Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa, dove veniva annunciata, in considerazione del perdurare delle esigenze di supporto alle forze di sicurezza locali, la decisione di mantenere una propria presenza militare nella regione di Herat, posticipando di alcuni mesi il ripiegamento del contingente su Kabul al termine dell'attuale «stagione di combattimento».

Tale intento rispondeva all'originale pianificazione della NATO, che prevedeva orientativamente per la fine di quest'anno l'avvio del passaggio graduale dalla prima fase della missione alla seconda, con il rischieramento delle forze su Kabul.

Alle stesse Commissioni riunite, il successivo 6 ottobre, il Ministro della difesa ha posto in evidenza la delicatezza della situazione relativa alla sicurezza generale con possibilità che, all'atto del ritiro delle forze internazionali, i Talebani avrebbero ripreso l'iniziativa per indebolire progressivamente il governo legittimo. Tuttora, come noto, sono in atto azioni finalizzate

a destabilizzare il quadro di sicurezza da parte dei talebani e delle organizzazioni terroristiche che li appoggiano. Si era valutato che le Forze di sicurezza afgane sarebbero state in grado di reagire a tali sfide, ma le difficoltà incontrate provano che esse hanno ancora dei limiti per una piena ed efficace azione autonoma.

Tale situazione crea quindi uno scostamento riguardante la pianificazione corrente della Alleanza e in aggiunta anche la richiesta delle stesse autorità afgane alla coalizione internazionale di continuare l'attuale sforzo. In questa direzione si sono mosse le recenti dichiarazioni del Presidente Obama sulla decisione statunitense di prolungare la presenza militare USA in Afghanistan anche nel corso del prossimo anno.

L'Italia che è da molti anni presente in Afghanistan, sta in questi giorni ragionando sull'ipotesi di proseguire nel nostro impegno.

Questo quadro di situazione verrà meglio definito in ambito NATO a partire dai prossimi incontri e solo allora potranno essere pianificate le misure da adottare e, sulla base di tale valutazione, anche l'Italia potrà meglio individuare i necessari passi. Pertanto, nell'alveo del rapporto di fattiva collaborazione e rispetto delle reciproche attribuzioni di governo e parlamento, il parlamento sarà mantenuto informato, per poter esercitare le relative prerogative, della evoluzione della missione, così come sempre avvenuto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008	63
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	66
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

AVVERTENZA	67
------------------	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.10.

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carla RUOCCO (M5S), nel prendere atto delle delucidazioni rese dalla sottosegretaria De Micheli, osserva tuttavia come dalla situazione normativa ed applicativa testé descritta sia dato evincere una inaccettabile disparità di trattamento tra le penalizzanti condizioni riservate alle imprese e quelle di favore riconosciute agli istituti bancari, i quali ultimi di regola possono recuperare tanto la quota capitale quanto quella in conto interessi del credito vantato. Ricorda, inoltre, che gli istituti bancari in determinate fattispecie sono soliti fare ricorso, a danno dei propri

clienti, all'anatocismo, in base al quale non viene operata distinzione alcuna tra la quota capitale e la quota interessi. Considera, infine, contrario alle legittime aspettative delle imprese ritenere gli interessi moratori sul credito – come indicato dalla rappresentante del Governo – alla stregua di una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria e, come tale, attivabile solo in sede giudiziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della precedente seduta dal relatore, rileva che per quanto attiene alle stime riferite all'articolo 1, comma 1, lettera c), le tariffe assunte alla base della determinazione della spesa circa i com-

pensi spettanti ai traduttori ed interpreti fanno riferimento alle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, tuttora vigente, di cui allo stato non è previsto un imminente aggiornamento.

Evidenzia, inoltre che gli altri parametri posti alla base delle predette quantificazioni, relativi al numero annuo dei procedimenti penali che necessitano di interprete/traduttore nonché al numero di pagine oggetto di traduzione, sono stati valutati prudenzialmente su dati presuntivi.

Fa, altresì, presente che l'eventuale maggiore impiego di strumenti tecnologici a distanza connesso all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), che consentono al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le cautele relative alla protezione della vittima nella acquisizione delle deposizioni testimoniali, previste attualmente solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, potrà essere ampiamente fronteggiato con le risorse già esistenti in bilancio.

Segnala che pur essendo stato fissato, come termine ultimo per il recepimento della direttiva in oggetto, il 16 novembre 2015, i primi effetti del presente provvedimento in esame, anche in ordine ai profili finanziari, non potranno che prodursi a partire dall'anno 2016.

Chiarisce che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, consistendo nelle spese necessarie per garantire l'assistenza di interpreti e traduttori alle persone offese (articolo 1, comma 1, lettera c)) e alle persone che presentano denunce e querele (articolo 2) – non appaiono rigorosamente delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbero essere formulati in termini meramente previsionali, con la conseguente introduzione di una apposita clausola di salvaguardia finanziaria con imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa al programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Precisa, infine, che il Fondo per il recepimento della normativa europea reca

le necessarie disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (atto n. 204),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto attiene alle stime riferite all'articolo 1, comma 1, lettera c), le tariffe assunte alla base della determinazione della spesa circa i compensi spettanti ai traduttori ed interpreti fanno riferimento alle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, tuttora vigente, di cui allo stato non è previsto un imminente aggiornamento;

gli altri parametri posti alla base delle predette quantificazioni, relativi al numero annuo dei procedimenti penali che necessitano di interprete/traduttore nonché al numero di pagine oggetto di traduzione, sono stati valutati prudenzialmente su dati presuntivi;

l'eventuale maggiore impiego di strumenti tecnologici a distanza connesso all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), che consentono al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le cautele relative alla protezione della vittima nell'acquisizione delle deposizioni testimoniali, previste attualmente solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, potrà essere ampiamente fronteggiato con le risorse già esistenti in bilancio;

pur essendo stato fissato, come termine ultimo per il recepimento della diret-

tiva in oggetto, il 16 novembre 2015, i primi effetti del presente provvedimento, anche in ordine ai profili finanziari, non potranno che prodursi a partire dall'anno 2016;

gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, consistendo nelle spese necessarie per garantire l'assistenza di interpreti e traduttori alle persone offese (articolo 1, comma 1, lettera c)) e alle persone che presentano denunce e querele (articolo 2), non appaiono rigorosamente delimitabili nell'ambito di un tetto massimo di spesa e dovrebbero essere formulati in termini meramente previsionali, con la conseguente introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, con imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa al programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

il Fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura

necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 208.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni

da formulare in merito ai profili di quantificazione, ciò alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di società in assenza di risorse liquide o con risorse insufficienti.

Con riguardo, invece, ai profili di copertura finanziaria, ritiene che, essendo l'articolo 4 volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera maggiormente rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Tanto premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (atto n. 208);

valutata l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 4 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

ALLEGATO

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-06679 l'Onorevole Carla Ruocco ed altri chiede se risulti confermata l'impossibilità di certificare gli interessi sui crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, si fa presente che il decreto MEF del 22 maggio 2012 – con cui sono state disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – all'articolo 1, comma 2, ha specificato che « Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente ».

Nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 del 27 novembre 2012, punto 2, è stato definito l'ambito di applicazione del suddetto decreto MEF; infatti, al penultimo paragrafo è stato chiarito che « Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo... È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria ».

Tale assunto risulta in linea con la previsione del predetto articolo 1, comma 2, posto che la citata normativa è mirata alla sola certificazione dei crediti, avente natura giuridica di riconoscimento dei debiti commerciali, ai fini della loro cessione alle banche o agli intermediari finanziari, ovvero della compensazione con somme dovute a

seguito di iscrizione a ruolo o in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

In particolare, va segnalato che occorre distinguere la certificazione, avente natura giuridica di riconoscimento del debito commerciale, dai pagamenti, aventi l'effetto di estinguere l'obbligazione; inoltre, il campo di applicazione del decreto MEF e della circolare in questione non può essere confuso con quello dei pagamenti, dal momento che la certificazione non è sostitutiva di questi ultimi.

Si ribadisce, pertanto, la legittimità della disposizione riportata nella circolare in questione secondo la quale può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, ma si deve escludere la certificazione degli interessi moratori. Resta, comunque, impregiudicato il diritto del creditore di rivalersi nelle ordinarie forme vigenti nell'ordinamento giuridico degli interessi, che costituiscono un'obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria di natura finanziaria non commerciale.

Coerentemente con i predetti principi ed in applicazione dell'articolo 3 del decreto MEF 22 maggio 2012, è stata quindi predisposta la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei soli crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori.

Si soggiunge che, in assenza di specifico riferimento normativo sulla certificazione degli interessi, non è possibile sommare un debito di natura finanziaria al debito principale di natura commerciale.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06730 Pesco: Gettito delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso abitativo	69
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	72
5-06731 Paglia: Dati relativi a contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nel periodo 2015-2016	70
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	74
5-06732 Barbanti: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.	
5-06733 Laffranco: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto	70
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	71
AVVERTENZA	71

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le interrogazioni a risposta immediata Barbanti n. 5-06732 e Laffranco n. 5-06733, vertenti su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

5-06730 Pesco: Gettito delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso abitativo.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale

è innanzitutto finalizzata ad acquisire i dati relativi al gettito derivante dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo e agli effetti finanziari che in termini di gettito deriverebbero dall'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura fissa del 10 per cento del canone di locazione stabilito dalle parti.

Sottolinea inoltre come l'atto di sindacato ispettivo chieda una valutazione del Governo sull'ipotesi di stabilire, a carico degli intermediari, l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Integrando la risposta, evidenza, ai fini dei

profili di copertura, come, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell'introduzione della cedolare secca, probabilmente, nei primi due anni di applicazione dell'imposta sostitutiva proposta, si potrebbe determinare un minor gettito, per il quale occorrerebbe individuare un'adeguata forma di copertura, minor gettito che sarebbe tuttavia più che compensato dall'incremento di gettito che si registrerebbe negli anni successivi.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come il Governo non abbia fornito dati numerici relativi ai contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni, manifesta tuttavia la propria soddisfazione per le riflessioni svolte dal Viceministro sulla tematica oggetto dell'interrogazione.

In tale ambito sottolinea come la proposta, contenuta nel suo atto di sindacato ispettivo, di introdurre un'imposta sostitutiva in misura fissa del 10 per cento del canone di locazione, sebbene possa inizialmente determinare un minor gettito, sia bilanciata dal fatto che il versamento di tale imposta, da versarsi in maniera automatica e in un momento precedente alla corresponsione del canone, avrebbe, a lungo termine, ricadute molto positive in termini di aumento del gettito per l'Erario, comportando l'emersione di una vasta area di base imponibile.

Ritiene, inoltre, che la proposta di avvalersi di sostituti d'imposta per la riscossione di tale imposta sostitutiva non possa essere respinta adducendo il fatto che taluni intermediari del settore, i quali operano su piattaforme *on-line*, non sono fiscalmente residenti in Italia, evidenziando come tale questione possa essere affrontata e risolta.

In tale contesto suggerisce di svolgere un seminario istituzionale per approfondire la complessiva tematica posta dall'atto di sindacato ispettivo, ascoltando l'Agenzia delle entrate, i rappresentanti degli operatori del settore, nonché alcuni esperti.

5-06731 Paglia: Dati relativi a contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nel periodo 2015-2016.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si riserva di approfondire i dati forniti dal Viceministro e di chiedere eventualmente ulteriori chiarimenti in merito.

5-06732 Barbanti: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.

5-06733 Laffranco: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) esprime delusione per il contenuto della risposta, ritenendo imbarazzante l'atteggiamento del Governo, il quale, chiamato a rispondere su una vicenda tanto delicata, che vede coinvolto il Governatore della Banca d'Italia in un'indagine della magistratura, non sia stato in grado di rispondere circa l'intenzione del Governo stesso di convocare il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), affinché tale organo si occupi della vicenda.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), a prescindere dal contenuto specifico dal quesito posto dalla sua interrogazione, la quale è evidentemente volta a affrontare ulteriormente una questione che era già stata oggetto di due suoi precedenti atti di sindacato ispettivo, sottolinea come, al di là dell'indagine penale avviata dalla procura di Spoleto, la vicenda relativa al commissariamento della Banca popolare di Spoleto susciti diverse perplessità rispetto al comportamento tenuto su tale materia dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha certamente mancato di svolgere in merito le necessarie verifiche.

In particolare, appare opinabile la decisione del MEF di reiterare il decreto di commissariamento della banca, dopo che il precedente decreto di commissariamento era stato annullato con sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Tali fatti pongono infatti forti dubbi sull'atteggiamento politico-amministrativo del MEF e sul rapporto tra quest'ultimo e la Banca d'Italia, relativamente ad una questione che, anche alla luce dell'indagine avviata dalla Magistratura, deve evidentemente essere chiarita.

Si riserva quindi di verificare gli ulteriori sviluppi che si registreranno in materia, al netto dell'andamento dell'indagine giudiziaria in corso.

Auspica inoltre, per il futuro, che il MEF sappia mostrare maggiore attenzione su problematiche analoghe, ferme restando le competenze e l'autonomia riconosciute alla Banca d'Italia, la quale, peraltro, non costituisce un'istituzione rappresentativa sul piano democratico.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara il forte interesse del gruppo del PD sull'argomento affrontato dall'interrogazione n. 5-06730 Pesco, relativa alla tassazione degli affitti brevi. A tale riguardo ritiene che il prin-

cipale problema tecnico-giuridico da risolvere sia quello relativo all'attribuzione del ruolo di sostituto d'imposta anche a soggetti che non siano fiscalmente residenti in Italia: evidenzia, infatti, come il ricorso al meccanismo del sostituto d'imposta consentirebbe, a prescindere dal livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che verrebbe applicata ai redditi derivanti dagli affitti brevi, di far emergere un ammontare rilevante di nuova base imponibile.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 ottobre 2015.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3331 Governo.

ALLEGATO 1

5-06730 Pesco: Gettito delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso abitativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che il mercato delle locazioni per brevi periodi, appartamenti e porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale negli ultimi anni risulta essere in forte espansione.

Sotto il profilo fiscale, i compensi derivanti devono essere indicati in dichiarazioni dei redditi e sottoposti a tassazione IRPEF e sulla base di quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle entrate è possibile per i contribuenti optare per il regime di imposta sostitutiva cosiddetto della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere il gettito derivante dalle locazioni in argomento in Italia e quali effetti finanziari in termini di gettito potrebbe derivare dall'applicazione di un'imposta sostitutiva del gettito delle persone fisiche nella misura fissa del 10 per cento del canone di locazione pattuito dalle parti ed, infine, se tale proposta di modifica normativa possa essere proficua in termini di maggiore gettito unitamente all'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo a registrazione in caso d'uso. Pertanto, i dati relativi a detti contratti non sono complessivamente rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti.

Ciò precisato, si segnala che dalle dichiarazioni dei redditi sono desumibili per ciascun immobile i dati relativi ai canoni complessivi di locazione, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di contratti di locazione di « breve » durata.

Deve, altresì, rilevarsi che nelle dichiarazioni dei redditi è presente solo il dato relativo agli estremi catastali degli immobili oggetto di contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che i dati relativi al gettito delle locazioni non superiori a trenta giorni non sono estraibili né dalle informazioni rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti né dalle dichiarazioni dei redditi, le quali, ai fini della determinazione della base imponibile e delle conseguenti imposte, evidenziano gli elementi reddituali complessivi per singolo immobile.

In merito alla proposta normativa di applicare agli imponibili derivanti dalle locazioni brevi un'imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali locali nella misura del 10 per cento del canone di locazione, occorre osservare che la modifica normativa determinerebbe una perdita di gettito non quantificabile, in quanto, sulla base dei dati fiscali disponibili, come anzidetto non si ha contezza dell'ammontare dei redditi oggetto della prospettata agevolazione.

Deve, altresì, evidenziarsi che l'eventuale introduzione di un'imposta sostitu-

tiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura fissa del 10 per cento è suscettibile di generare un'evidente disparità di trattamento fiscale tra fattispecie equivalenti, pur se con un ambito temporale differente – nello specifico, locazioni di durata inferiore o superiore a 30 giorni.

Infine, con riferimento alla richiesta di introduzione di nuovi obblighi in qualità

di sostituto, d'imposta in capo a soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare, l'Agenzia delle entrate segnala che, dal punto di vista gestionale, sussistono possibili criticità derivanti dalla circostanza che la gestione di piattaforme di intermediazione *on-line* potrebbe essere riconducibile a contribuenti non residenti.

ALLEGATO 2

5-06731 Paglia: Dati relativi a contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nel periodo 2015-2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine ai contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in scadenza nel periodo 2015 e 2016.

Con riferimento agli anni 2015 e 2016, il nozionale delle operazioni in scadenza, per le quali sono terminati o cesseranno obblighi di pagamento nel biennio indicato, ammonta complessivamente a circa 16.609 milioni di euro.

Più in dettaglio, nell'anno 2015 sono scadute le seguenti posizioni:

quattro *Interest Rate Swap*, per un nozionale di circa 4.034 milioni di euro;

otto *Cross Currency Swap*, per un nozionale di circa 7.558 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'anno 2016, invece, i derivati in scadenza hanno un

valore di mercato pari a circa 254 milioni di euro positivo per il Tesoro e sono tre *Cross Currency Swap*, per un nozionale complessivo pari a circa 5.018 milioni di euro.

Inoltre, nel periodo in considerazione, rientrano le date di esercizio di due clausole di estinzione anticipata: una a novembre 2015, relativa a un *Interest Rate Swap* con nozionale pari a 200 milioni di euro e valore di mercato leggermente positivo e l'altra a marzo del 2016, relativa a un *Interest Rate Swap* con nozionale 2.000 milioni di euro e valore di mercato negativo per circa 849 milioni di euro.

Delle posizioni in scadenza nel 2015 e 2016, solo un *Interest Rate Swap* e due *Cross Currency Swap* sono stati in passato oggetto di ristrutturazione nell'ambito dell'ordinaria gestione del portafoglio di strumenti derivati.

ALLEGATO 3

5-06732 Barbanti: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.

5-06733 Laffranco: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni a risposta immediata in Commissione l'On. Sebastiano Barbanti ed altri e l'On. Pietro Laffranco ed altri, in relazione all'inchiesta relativa al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto e alle iniziative assunte dai commissari straordinari che hanno condotto, all'acquisizione del controllo della stessa da parte di Banco Desio e della Brianza chiedono se non si ritenga di intervenire per far luce sulla vicenda e per valutare una revisione del Testo unico in materia bancaria e creditizia.

Con riferimento alla questione riguardante la selezione dei potenziali acquirenti della Popolare di Spoleto, la Banca d'Italia ha fatto rinvio al comunicato stampa diramato dagli ex Commissari straordinari il 21 ottobre 2015 nel quale si sottolinea, in particolare, che «l'esposto alla Procura della Repubblica di Spoleto, menzionato dai giornali, lamenta l'esclusione dalla procedura competitiva di tale NIT Holding con sede a Hong Kong. In proposito, si deve rilevare che la documentazione offerta da tale società, che avrebbe dovuto attestare la solidità economica, è risultata del tutto inattendibile, tant'è che i sottoscritti Commissari Straordinari hanno depositato ben tre esposti alla Procura della Repubblica di Spoleto proprio in relazione alla non veridicità dei documenti depositati. D'altra parte la stampa locale si era già occupata di altre iniziative non andate a buon fine di questa società. L'esclusione dal procedimento di selezione degli offerenti di NIT Holding è stata comunicata

dagli scriventi all'interessata con adeguata motivazione e si precisa inoltre che, quanto meno nel mercato europeo, l'acquirente di una Banca deve avere particolari requisiti di serietà e solidità finanziaria».

Sulla questione, la Procura della Repubblica di Spoleto, tramite il Ministero della Giustizia, ha comunicato che in data 3 agosto 2015 sono stati iscritti, nel registro degli indagati, il Governatore della Banca d'Italia ed altre sette persone a seguito della ricezione di una denuncia da parte dei soci della Coop. SCS.

Sempre l'Autorità requirente ha specificato che i reati rubricati sono quelli che «si è, ritenuto di poter evincere dalla narrazione dei denunciati e quindi non esprimono altro che la qualificazione giuridica di un'ipotesi investigativa proposta da privati, tutta da verificare e da valutare».

In relazione, poi, al fatto per cui i soci della Coop. SCS avrebbero sofferto un grave danno economico per la cessione della Banca Popolare di Spoleto e che sia stata ignorata un'offerta più vantaggiosa, la Procura di Spoleto ha specificato come tali circostanze costituiscano «una parziale sintesi di quanto prospettato dai denunciati, i quali nella denuncia si qualificano tutti come soci della Coop. SCS».

Inoltre, con riguardo all'offerta della Nit Holding Ltd., richiamata nell'interrogazione dell'On. Barbanti ed altri, la Procura di Spoleto ha comunicato che in data 22 settembre 2015 l'amministratore unico

di tale società, il rappresentante della medesima nei rapporti con Banca Popolare di Spoleto e un terzo soggetto sono stati rinviati a giudizio, nell'ambito di altro procedimento.

Il Ministero della Giustizia ha precisato, altresì, che le valutazioni degli Organi Giudiziari, relative alla sussistenza dei presupposti del commissariamento o alla conformità degli atti dei Commissari a criteri di buona amministrazione, avranno come unico punto di riferimento la loro possibile rilevanza ai fini della prova di eventuali condotte dolose.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative auspiccate dagli interroganti per una revisione della disciplina in materia di « commissariamenti di istituti bancari », si fa

presente che la normativa sulle crisi bancarie è stata oggetto di intervento da parte del legislatore europeo che ha, tra l'altro, introdotto la Direttiva 2014/59/UE, recante Istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in corso di recepimento, e il Regolamento n. 806/2014, recante norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi, sui quali sono disponibili maggiori dettagli informativi sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/index.html>.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06377 Ascani: Sull'inserimento in graduatoria di talune categorie di docenti	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-05981 Chimienti: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.	
5-06292 Marzana: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.30.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-04160 Di Benedetto, relativa alla tutela dell'abbazia di San Giusto al Pinone, sita nel comune di Carmignano, è rinviato ad altra data.

5-06377 Ascani: Sull'inserimento in graduatoria di talune categorie di docenti.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Rileva comunque che, nelle more dell'adozione delle misure che il MIUR ha recentemente disposto, affinché i neoabilitati a seguito di tirocinio formativo attivo siano inseriti – con la dovuta precedenza – nelle graduatorie d'istituto, taluni incarichi di supplenza sono stati attribuiti senza tenere conto di tale priorità. Rileva, quindi, che questa si è rivelata un'ulteriore penalizzazione per quei docenti che anche la legge n. 107 del 2015 non ha adeguatamente considerato.

5-05981 Chimienti: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.

5-06292 Marzana: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde alle interrogazioni in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria MARZANA (M5S) replicando con riferimento all'interrogazione a sua prima firma 5-06292, si dichiara parzialmente soddisfatta. Rileva infatti che, a seguito di una serie di pronunce giurisdizionali che hanno dichiarato illegittime – sin dal 2013 – alcune disposizioni regolamentari attuative della cosiddetta riforma Gelmini, le quali hanno determinato un taglio orario per i corsi di studio degli istituti tecnici senza indicarne i criteri, il riordino che solo ora si sta riconsiderando – dopo le ultime pronunce giurisdizionali e le conseguenti attività amministrative attuative delle stesse – è comunque entrato a regime sin dall'anno scolastico 2014-2015. Replicando poi, in qualità di cofirmataria, all'interrogazione 5-05981 Chimienti, si dichiara insoddisfatta, in quanto si è proceduto ad una riduzione delle ore di laboratorio e a una conseguente riduzione dei docenti a ciò dedicati, ai quali è stata indicata la inaccettabile possibilità di riconvertirsi professionalmente verso l'insegnamento di soste-

gno. Ritiene quindi fondamentale che i docenti formati per le attività di laboratorio, che sono essenziali per gli istituti tecnici, siano impegnati per queste attività. Ricorda, poi, che il cosiddetto riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici e professionali è stato, in realtà, un'operazione volta a fare cassa, realizzata con un taglio del monte ore annuo d'insegnamento. Replica infine inutile la costituzione di un Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, in quanto lo stesso non potrà far altro che prendere atto della decurtazione delle ore d'insegnamento negli istituti tecnici.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-06377 Ascani: Sull'inserimento in graduatoria di talune categorie di docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, in merito alla procedura di inserimento dei neoabilitati TFA nell'elenco aggiuntivo alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto rispetto alla quale viene segnalata una presunta disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 31 luglio 2014 ed entro il 1° agosto 2015 e i soggetti iscritti nelle graduatorie della terza fascia che hanno conseguito l'abilitazione successivamente, chiedono se il Ministro sia a conoscenza di tale questione e come intenda intervenire per porvi rimedio.

In riferimento a quanto rappresentato, si precisa che il Ministero, a partire dallo scorso 28 settembre, ha messo a disposi-

zione delle istituzioni scolastiche una funzione, nell'ambito del sistema informativo, che permette loro di visualizzare gli aspiranti agli incarichi di supplenza inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, ordinandoli per punteggio e segnalando l'eventuale abilitazione. Ciò consente alle scuole di procedere alle nomine, assicurando la dovuta precedenza ai docenti abilitati.

Pertanto, nelle more del transito dei docenti abilitati dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto, viene comunque rispettato l'ordine di chiamata che detto passaggio comporterebbe, nel rispetto dei diritti di ciascuno.

ALLEGATO 2

5-05981 Chimienti: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.

5-06292 Marzana: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti, in merito alla tematica del riordino degli istituti tecnici e professionali, chiedono al Ministro se sia stata intrapresa l'attività tesa a dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 disposta dal TAR del Lazio, Sez. III bis.

Domandano, altresì, come il Ministro intenda valorizzare e rilanciare i percorsi di istruzione tecnica e professionale.

Al fine di inquadrare correttamente la problematica, corre l'obbligo fare una breve premessa. I due Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010, disciplinanti rispettivamente i nuovi ordinamenti degli istituti professionali e degli istituti tecnici, sono entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011 per le sole classi prime, per poi estendere la propria efficacia negli anni successivi, fino a trovare completa attuazione nell'anno scolastico 2014/2015, per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Nel periodo transitorio (anni scolastici dal 2010/2011 al 2013/2014) per le classi alle quali non era applicabile il nuovo ordinamento (quindi le classi seconde e terze per gli istituti professionali e le classi seconde, terze e quarte per gli istituti tecnici, osservanti i vecchi ordinamenti), i due provvedimenti hanno disposto rispettivamente la riduzione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1122/1056 ore, corrispondenti a 34/32 ore settimanali, per gli istituti professionali (articolo 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010) ed a 1056 ore,

corrispondente a 32 ore settimanali, per gli istituti tecnici (articolo 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010).

A regime, i due provvedimenti hanno previsto, per tutte le classi dei nuovi ordinamenti, la determinazione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

La sentenza del TAR del Lazio n. 3527/2013, richiamata negli atti di sindacato ispettivo in discussione, ha annullato i decreti ministeriali numeri 61 e 62 del 2010 e i successivi decreti di conferma numeri 95 e 96, sempre del 2010, i quali, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 (per gli istituti professionali) e dell'articolo 1, comma 4 (per gli istituti tecnici) dei due decreti del Presidente della Repubblica in esame, hanno individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici, per le residue classi dei vecchi ordinamenti.

Detta sentenza, ha annullato, inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*) dei due citati Regolamenti, in quanto determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo annuale delle lezioni per entrambe le tipologie di istituto.

Con successiva sentenza n. 6438/2015 il TAR del Lazio, in sede di giudizio di ottemperanza, ha osservato che, sia nei decreti interministeriali impugnati, sia nei due Regolamenti, non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari an-

nuali delle lezioni rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici.

Il giudice amministrativo ha ordinato, quindi, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ottemperare alla citata sentenza del 2013, dettando, tra i principi generali, quello dell'integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario, indicando, a titolo esemplificativo, il contenuto dei suddetti criteri.

Il TAR del Lazio ha disposto, inoltre, nell'ipotesi di inesecuzione, la nomina del Prefetto di Roma o di un funzionario da lui incaricato, quale suo sostituto in qualità di Commissario *ad acta*, per provvedere all'esecuzione a richiesta della parte.

Posto ciò, per rispondere a quanto chiesto dagli Onorevoli interroganti, si informa che il Prefetto di Roma, con proprio decreto – n. 210040 del 28 luglio 2015 – ha nominato, quale Commissario *ad acta*, il Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dottoressa Carmela Palumbo).

Il Commissario *ad acta*, considerato che i due originari regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali sono stati emanati a seguito dell'*iter* procedurale previsto per i regolamenti di delegificazione (*ex* articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), ha proceduto all'esecuzione della sentenza di ottemperanza mediante il rispetto del suddetto *iter* procedurale e, procedendo, quindi alla definizione di altrettanti schemi di Regolamento.

Pertanto, il Commissario *ad acta* ha trasmesso tali schemi al Prefetto di Roma, all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio legislativo del MIUR con nota prot. 7442 del 31 luglio 2015, al fine di avviare il relativo *iter* formale di adozione.

Dal canto suo, con nota n. 3770 del 3 settembre scorso, l'Ufficio legislativo del MIUR ha inoltrato al MEF gli schemi di

Regolamento ai fini dell'acquisizione del necessario concerto.

Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400, l'*iter* formale richiede la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'emanaazione dei due decreti del Presidente della Repubblica e della conclusiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In merito, inoltre, al quesito sulla valorizzazione e rilancio dei percorsi di istruzione tecnica e professionale, si specifica che – con decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 334 del 27 aprile 2015 – è stato costituito il « Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali » con il compito di definire, con l'assistenza tecnica dell'INVALSI, dell'INDIRE, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), un complessivo sistema di monitoraggio riferito alle innovazioni ordinamentali, organizzative, didattiche e metodologiche dei percorsi degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 87 e 88 del 2010.

Secondo quanto specificato nel decreto direttoriale, il Comitato curerà, altresì, la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati per fornire all'Amministrazione contributi e indicazioni per eventuali aggiornamenti e revisioni dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	87

INTERROGAZIONI:

5-05670 Crippa: Questioni relative ai progetti cosiddetti « Interconnector »	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-05966 Rubinato: Iniziative a favore dei titolari di diritti di modelli di <i>design</i> registrato a livello comunitario	85
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-06054 Ricciatti: Istanza di permesso in terraferma denominata « Monte Porzio »	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-06259 Terrosi: Questioni inerenti il progetto denominato « Castelgiorgio » proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa	86
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un « New Deal » per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final) e Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (COM (2015) 340 final, del Prof. Ing. Franco Cotana, ordinario di Fisica tecnica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Perugia	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Luca SQUERI (FI-PdL) manifesta un orientamento complessivamente favorevole sulla proposta di parere illustrata, che ha accolto alcune questioni sollecitate dalla mozione Baldelli 1-00967 approvata dalla Camera lo scorso 6 ottobre. Esprime rammarico, invece, per il fatto che non sia stata recepita nella proposta di parere l'osservazione sollecitata dal collega Baldelli nel corso delle audizioni informali di prevedere iniziative per rafforzare il principio secondo cui la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale, anche inasprendo le sanzioni in caso di violazione del principio per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due anni la data di fatturazione. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per aver accolto nella proposta di parere alcune delle osservazioni suggerite dal proprio gruppo. Ritiene, tuttavia, che alcune osservazioni avrebbero dovuto più opportunamente essere inserite come condizioni. Si riferisce, in particolare, all'osservazione contenuta nella lettera *c*) sull'esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica, all'opportunità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili degli enti territoriali (lettera *g*) e agli immobili di economia sociale (lettera *h*), mentre risulta del tutto assente un richiamo al principio della trasparenza nella gestione del Fondo per l'efficienza energetica. Auspica che tale ultima delicata questione possa essere affrontata nel disegno di legge di stabilità per il 2016, ma

teme che ancora una volta non si voglia sollecitare il Governo ad affrontare con serietà quella che dovrebbe essere una priorità della politica energetica in quanto l'efficienza energetica può rappresentare un volano per lo sviluppo del sistema economico italiano.

Ritiene infine alquanto irrituale aver previsto al punto 7 delle condizioni l'impegno al Governo di adottare i decreti necessari per l'attivazione del Fondo per l'efficienza energetica, dal momento che il Governo lo ha già assunto. Dichiarò quindi il voto di astensione, a nome del proprio gruppo, ravvisando una mancanza di incisività dei contenuti della proposta di parere.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ringrazia il relatore per aver formulato un parere così articolato che coglie, a suo giudizio, molte delle questioni rimaste aperte in sede di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica. Segnala, in particolare, le osservazioni che sollecitano il Governo a mettere a punto tutti gli strumenti che possono garantire una maggiore trasparenza della fatturazione nei confronti dei consumatori e a chiarire il ruolo riservato all'*energy manager*.

Lorenzo BECATTINI (PD) sottolinea come il quadro offerto dal parere elaborato dal relatore sia molto interessante perché affronta diversi aspetti attinenti all'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica. Evidenzia, in particolare, le condizioni ed osservazioni relative ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, i gas e il sistema idrico in materia di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, quelle che sottolineano i principi in materia di trasparenza delle informazioni a tutela dei diritti dei clienti finali e dei consumatori, nonché le condizioni e le osservazioni relative alla fatturazione e agli obblighi di periodicità della bolletta. Rilevato che attiene alla dialettica fra Governo e Parlamento evidenziare l'urgenza dell'emanazione dei decreti per l'attivazione del Fondo per l'efficienza energetica, giudica opportuno anche il riferimento all'estensione degli interventi di

efficientamento energetico al patrimonio immobiliare delle amministrazioni locali.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) sottolinea preliminarmente come il relatore abbia senza dubbio elaborato un parere assai corposo ed articolato ricco di indicazioni per il Governo. Ritiene che l'efficienza energetica possa rappresentare un settore utile di intervento per creare lavoro e realizzare risparmio di energia, rendendosi necessario a questo fine prevedere interventi di efficientamento energetico anche per il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione e degli enti locali. Dichiarò pertanto il voto favorevole della propria componente del gruppo Misto sulla proposta di parere.

La sottosegretaria Simona VICARI ringrazia il relatore per il lavoro compiuto e per aver accolto nella proposta di parere alcune delle sollecitazioni avanzate dal Governo nell'ambito della discussione in Assemblea delle mozioni sul cosiddetto caro-bollette. Ritiene pertanto che la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro di approfondimento dello schema di decreto in esame e, più in generale, delle questioni connesse all'efficienza energetica.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per le parole di apprezzamento e sottolinea, in particolare, ai colleghi del gruppo M5S di aver scelto lo strumento della semplice osservazione laddove ritenesse necessario un approfondimento di carattere tecnico sulla fattibilità dell'intervento suggerito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta inizia alle 15.45.

5-05670 Crippa: Questioni relative ai progetti cosiddetti « Interconnector ».

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara fortemente insoddisfatto della risposta illustrata dalla sottosegretaria Vicari, in quanto evasiva e del tutto carente rispetto al quesito posto, soprattutto con riferimento al tema dei costi. Ritiene che l'atto di sindacato in titolo non possa essere in alcun modo equivocato e che quanto testé riportato dalla rappresentante del Governo confermi i dubbi in ordine alla tutela del consumatore, al quale saranno addossati gli ingenti costi dei progetti Interconnector. Sottolinea che il sistema di interconnessione tra Italia e Svizzera è destinato ad essere privatizzato per un tempo pari a vent'anni, al termine del quale lo Stato dovrà affrontare gli oneri della riacquisizione di un bene di cui oggi si disfa, e ciò per assecondare un interesse di natura privata. Evidenzia, infine, le difficoltà che gli interroganti in qualità di cittadini, pur se parlamentari, incontrano non avendo diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241 del 1990, in quanto privi dell'interesse legittimo di cui sono invece portatori soltanto coloro che risiedono nei luoghi interessati dal progetto di interconnessione.

5-05966 Rubinato: Iniziative a favore dei titolari di diritti di modelli di design registrato a livello comunitario.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara a sua volta insoddisfatta dalla risposta testé illustrata dalla rappresentante del Governo in quanto non conforme al quesito posto. Evidenzia che la vicenda oggetto dell'atto ispettivo manifesta un malfunzionamento dell'apparato normativo, tale per cui la parte interessata si è trovata costretta a chiudere la vertenza giudiziaria al solo fine di impedire che l'istanza di risarcimento fosse pregiudicata dalla dichiarazione di concordato preventivo. Rileva che, poiché allo stato la causa resta pendente soltanto davanti al tribunale di Venezia, è essenziale pretendere che lo Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) adempia ai suoi obblighi nell'interesse della tutela del *made in Italy*.

5-06054 Ricciatti: Istanza di permesso in terraferma denominata « Monte Porzio ».

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara del tutto soddisfatta dalla risposta fornita dalla sottosegretaria Vicari che porta rilevanti elementi informativi laddove la maggior parte delle amministrazioni comunali del territorio marchigiano interessato hanno dichiarato di non essere a conoscenza della vicenda. A questo punto appare cruciale il ruolo che sarà svolto dalla regione, al cui operato preannuncia di dedicare specifica attenzione in futuro.

5-06259 Terrosi: Questioni inerenti il progetto denominato « Castelgiorgio » proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra TERROSI (PD) replicando, prende atto della risposta rilevando che l'interrogazione appare ormai superata dagli eventi, essendosi già svolta la riunione della Conferenza dei servizi. Segnala che dai territori interessati sono già giunte manifestazioni di protesta mentre le regioni Lazio e Umbria non hanno assunto alcuna iniziativa. Coglie l'opportunità per sollecitare l'ulteriore interrogazione n. 5-06647, vertente sulla medesima questione, da lei presentata lo scorso 14 ottobre.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 ottobre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un « New Deal » per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final) e Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (COM (2015) 340 final, del Prof. Ing. Franco Cotana, ordinario di Fisica tecnica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Perugia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201).

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » (Atto n. 201);

rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

sottolineato che lo schema di decreto recepisce compiutamente nell'ordinamento nazionale le richieste di integrazione pervenute dalla Commissione europea;

preso atto che si tratta di rilievi per lo più minimali che in larga parte derivano dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione provvedimenti già vigenti nell'ordinamento nazionale, che è sufficiente siano rinotificati alla Commissione stessa;

osservato che le disposizioni sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali risultano tuttora poco chiare e che, su questo versante, si evidenzia l'importanza di prevedere un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell'installazione;

rilevato che la consapevolezza dei clienti finali in merito ai propri consumi rappresenta un elemento essenziale ai fini del risparmio energetico e che ai medesimi clienti finali dovrebbe essere consentito di accedere agevolmente alla piattaforma del Sistema Informativo Integrato (SII);

sottolineata, infine, l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni ulteriori al testo del decreto legislativo n. 102/2014 rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione europea,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 7, provveda il Governo a che i requisiti di indipendenza degli operatori dei « centri indipendenti di assistenza ai consumatori » siano ben definiti e possibilmente vigilati dall'AEEGSI e che le indicazioni per tali operatori siano comunicate dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione;

2. all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 8-*bis*, provveda il Governo a modificare il termine « uniformarsi », in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto;

3. al decreto legislativo n. 102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria;

4. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, comma 12, lettera *b*), provveda il Governo ad adottare le misure necessarie a garantire il mantenimento in bilancio e l'effettivo utilizzo della quota di proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione;

5. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera *b*), provveda il Governo a chiarire in maniera univoca chi deve e sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi ivi previsti, valutando altresì l'opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione;

6. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, comma 17, lettera *a*), provveda il Governo a modificare il rinvio, anziché all'articolo 9, comma 3, all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

7. al decreto legislativo n. 102/2014, provveda il Governo ad adottare i decreti di cui all'articolo 15, comma 5, necessari all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica mantenendo in bi-

lancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;

8. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;

9. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;

10. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché siano adeguatamente chiariti, per ottemperare a quanto previsto alle condizioni ai punti 8 e 9, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei fornitori e dei distributori nella rilevazione e nella trasmissione dei dati per le partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata;

11. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, affinché si individui l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;

12. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, a che vi sia un sostanziale au-

mento della periodicità di fatturazione ed un maggior allineamento ai dati del distributore avendosi una frequenza di fatturazione sempre coerente con il periodo dei consumi ed un obbligo minimo, in capo al distributore, di rilevazione dei dati quadrimestrale, ove presenti contatori non telegestiti, potenziando anche per questi le metodologie di autolettura;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 recante la definizione di « audit energetico o diagnosi energetica », valuti il Governo l'opportunità di chiarire se e come la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell'*energy auditor* per le previsioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014 e come si debba verificare per queste professionalità la presenza di un coerente sistema di qualificazione;

b) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico;

c) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;

d) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 8-*bis*, preveda il Governo ad un raccordo operativo con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 102/2014, con particolare riguardo alle modalità di termoregolazione e contabilizzazione del calore da parte di gestori differenti dall'impresa fornitrice che devono essere stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): si chiarisca in maniera inequivocabile che quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera *c)* del decreto legisla-

tivo n. 102/2014, relativamente alle le modalità secondo le quali il cliente finale può affidare la gestione del servizio, e la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 8-*bis* dello schema di decreto in esame, in merito alla determinazione dei costi connessi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale devono intendersi relative alla pluralità di tipologie di forniture elencate al comma 5, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 102/2014;

e) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le definizioni di « contatore di fornitura » (articolo 2, comma 1, lettera *i)* e articolo 9, comma 5, lettera *a)*) e di « contatore individuale » (articolo 16, comma 6), anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;

f) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la definizione di condominio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, in modo da includervi anche gli edifici con più unità immobiliari appartenenti ad un medesimo proprietario, edifici con più unità immobiliari ma senza parti comuni o con parti comuni aventi diversi sistemi di riscaldamento;

g) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, valuti il Governo la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;

h) valuti il Governo la possibilità di inserire, all'interno del decreto legislativo n. 102/2014, disposizioni recanti interventi di efficientamento energetico per immobili di economia sociale;

i) al decreto legislativo n. 102/2015, articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di estendere, nell'ambito della trasparenza nei confronti degli utenti finali, anche i dati relativi al prelievo di gas naturale, nonché di mettere a disposizione, su ri-

chiesta formale del cliente finale, anche il segnale per la misura dei propri consumi;

j) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *c)*, l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità;

k) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, commi 17 e 18, valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'AEEGSI, per i settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, le funzioni di regolazione e controllo da esercitarsi con i medesimi poteri previsti dalla legge n. 481/1995 per gli altri due settori energetici soggetti a regolazione (energia elettrica e gas naturale) e in analogia a quanto successivamente disposto dal legislatore anche per il servizio idrico integrato;

l) a completamento della precedente lettera *k)*, valuti il Governo l'opportunità che, ad integrazione delle funzioni di regolazione e controllo previste dalla legge n. 481/1995 e a quanto già stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014, siano conferite all'AEEGSI le funzioni di definire convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il comune, al fine di garantire omogeneità sotto il profilo della

tutela dei consumatori, e la quantificazione del valore residuo delle reti al termine delle concessioni, ove non previsto nelle convenzioni menzionante;

m) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di inserire soggetti privati, eventualmente assistiti da ESCo (*Energy Service Company*), quali soggetti ammissibili ai finanziamenti di cui al Fondo nazionale per l'efficienza energetica, valutando altresì l'opportunità di prevedere verifiche tecniche finali anche coinvolgendo ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sulla certificazione di completamento delle attività sostenute dal Fondo;

n) valuti il Governo, più in generale, nell'ambito della revisione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica e delle relative linee guida, l'opportunità di ampliare a più soggetti la possibilità di presentare richiesta introducendo forme di garanzia, preservando il ruolo delle ESCo e comunque potenziando le attività di verifica e controllo;

o) valuti il Governo l'opportunità di lasciare in capo all'AEEGSI la possibilità di irrogare le sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 16, comma 14, per il settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05670 Crippa: Questioni relative ai progetti cosiddetti « Interconnector ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 32 della Legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli *interconnector*, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati.

Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati.

I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono, secondo la legge, solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, « che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW ».

Tale previsione è ancor più attuale alla luce del recente Pacchetto sull'Unione dell'Energia che sottolinea quale obiettivo strategico essenziale la creazione ed il rafforzamento delle interconnessioni per la realizzazione di un mercato unico dell'energia, fissando target ambiziosi sull'interconnessione elettrica.

Lo sviluppo delle interconnessioni, infatti, comporta integrazione dei mercati e quindi convergenza dei prezzi grazie ad un utilizzo più efficiente del parco di generazione europeo, con effetti positivi anche sulla performance ambientale complessiva.

Inoltre l'integrazione dei mercati consente una maggiore resilienza della rete, aumentando la flessibilità del sistema elettrico e crea sinergie che migliorano la cooperazione con i Paesi confinanti. Ne segue che lo sviluppo delle interconnessioni elettriche contribuisce in misura importante alla stessa sicurezza energetica.

In questo contesto, in accordo a quanto previsto dalla legge, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha organizzato una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista.

Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, saranno quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, saranno titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi per 20 anni, così come previsto dalla legge e potranno beneficiare dello strumento di « importazione virtuale » di energia elettrica.

Di conseguenza, nell'ambito della regolamentazione, Terna gioca il ruolo di esecutore e realizzatore su mandato dei soggetti privati assegnatari, della capacità messa a gara ai sensi e per i fini indicati dalla legge.

Ciò premesso, relativamente agli specifici rilievi sollevati preciso che, per quanto riguarda le garanzie fornite dai soggetti finanziatori per la realizzazione delle infrastrutture individuate, la prima garanzia consiste nell'obbligo di finanziare l'opera assunta dagli assegnatari, già in sede di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 dell'articolo 32. Proprio in virtù di tale obbligo, gli assegnatari sono stati ammessi ai benefici previsti dal meccanismo dell'import virtuale previsto dall'articolo 32 della Legge 99 del 2009 e dalla delibera

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (da ora anche AEEGSI) n. 179 del 2009 (ss.mm.).

Deve inoltre considerarsi che il finanziamento dell'opera è ripartito tra un numero significativo di assegnatari, con conseguente estesa ripartizione del rischio.

Inoltre, è prevista da Regolamento la possibilità, per ciascun assegnatario, di cedere totalmente o parzialmente la potenza assegnata, con conseguente trasferimento al cessionario di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla selezione per il finanziamento di interconnector.

Con riferimento al possibile esborso che lo Stato dovrà affrontare al termine del periodo di concessione dell'elettrodotto ai privati, per acquisire l'interconnessione, sottolineo che le condizioni relative alla cessione, alla fine del periodo di esenzione, a Terna dei relativi interconnector verranno definite nel corso dell'istruttoria sull'istanza di esenzione, che si svolge al Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della normativa in materia e che comporta una valutazione sulla convenienza per il sistema pubblico a integrare lo specifico interconnector.

A tal riguardo si precisa che l'AEEGSI, secondo gli orientamenti già espressi nel documento di consultazione 587/2013/R/EEL del 13 dicembre 2013, ritiene che le modalità di riequilibrio previste dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio del 2009, n. 99, che risultano più coerenti con l'insieme degli obiettivi e dei vincoli posti dal quadro normativo, consistano sia nel prevedere una compressione del periodo di esenzione, sia nella trasmissione degli interconnector a Terna, al termine del periodo di esenzione, ad un valore non superiore al loro costo storico (di primo acquisto o di costruzione). Tale valore sarà desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per asset regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti.

Con riguardo all'interconnector « SVIZZERA – ITALIA » e alla valutazione della linea esistente, evidenzio che il gestore della Rete di trasmissione nazionale (da

ora RTN) ha proceduto ad individuare, sulla frontiera svizzera, un progetto di interconnector che, in considerazione dello stato della rete elettrica in quell'area, consentisse la realizzazione di una nuova interconnessione elettrica garantendo, nel contempo, un miglioramento della RTN nella zona, tramite una sua rimodulazione, e la conservazione dell'attuale capacità di trasporto a fini pubblici.

In tal senso, l'applicazione della disciplina degli interconnector di cui alla L. n. 99/2009 sulla frontiera svizzera non è diretta alla privatizzazione della rete presente in quella zona, ma a un suo potenziamento e costituisce una modalità di finanziamento dell'opera da parte dei privati, fermo restando il trasferimento pieno della proprietà al termine del periodo transitorio dell'esenzione.

In riferimento alla richiesta di informazioni circa le modalità di indennizzo dei Comuni interessati da parte di Terna o da parte dei finanziatori dell'opera, si sottolinea che Terna, in aderenza ai dettami dell'articolo 32 della legge 99/09, provvede « a programmare, costruire ed esercire, a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti, uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector ».

Pertanto, Terna ha titolo ad agire nei limiti di quanto previsto nei contratti di mandato sottoscritti dai soggetti finanziatori che sostengono gli oneri relativi alla realizzazione degli interconnector.

Inoltre, si sottolinea che all'iter autorizzativo di tali progetti possono partecipare le amministrazioni locali coinvolte, che in tale sede possono rappresentare le esigenze e le problematiche del territorio. Tuttavia, ai sensi della legge, qualsiasi accordo economico non può essere oggetto del confronto tra istituzioni e proponente nel procedimento autorizzativo, fermo restando le compensazioni ambientali.

Circa il progetto di interconnessione Italia – Montenegro e le modalità di partecipazione finanziaria al progetto per i privati, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Terna

al trasferimento della capacità assegnata di 300 MW dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro, preso atto dell'impossibilità a realizzare l'interconnessione con il Nord-Africa, originariamente individuata per il progetto interconnector, per l'evoluzione dello scenario energetico, nonché, per le difficoltà sorte con i gestori di rete del Nord Africa.

In seguito a tale cambiamento, parte dell'onere inizialmente interamente previsto a carico dei consumatori italiani, sarà sostenuto da finanziatori privati con una corrispondente riduzione dell'onere tariffario.

Con riferimento all'audizione dell'ex Viceministro De Vincenti, citata dall'Interrogante, sottolineo che è stato ribadito in quella sede, che: « il Governo, nonostante il cambiamento di scenario, continua a considerare valido il progetto di interconnessione Italia – Montenegro » e che « il progetto risponde alla strategia europea e nazionale volta a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti attraverso investimenti sulle reti di interconnessione elettrica ».

Infine, fornisco i dati riepilogativi riguardanti i progetti di interconnessione ora in essere, evidenziando che tutta la

documentazione è depositata presso gli Uffici del Ministero ed è visionabile ai sensi della legge 241/1990:

ITALIA-MONTENEGRO, il progetto è stato autorizzato dal Mise, di concerto con il Ministero Ambiente e previa intesa della Regione Abruzzo nel 2011. Si è in attesa della presentazione da parte dei soggetti autorizzati dell'istanza di esenzione *ex Reg. CE n. 714/2009*.

ITALIA-FRANCIA, è stata presentata istanza di esenzione ai sensi della normativa europea: ad oggi tale istanza, con l'annessa documentazione, è all'attenzione dell'AEEGSI, come previsto dal Regolamento n. 714/2009.

ITALIA-SVIZZERA, è stato avviato l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A. e ad oggi è in corso l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente.

ITALIA-SLOVENIA, è stato avviato dal Mise l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A.

ITALIA-AUSTRIA, per il quale è stata presentata da Terna S.p.A. istanza di autorizzazione della succitata opera presso il Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05966 Rubinato: Iniziative a favore dei titolari di diritti di modelli di *design* registrato a livello comunitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli Interroganti sulla vicenda che coinvolge l'azienda italiana « Miniforms », quale licenziataria di un modello comunitario registrato, si rappresenta che la normativa vigente salvaguarda le imprese nazionali attraverso l'attribuzione della giurisdizione sulla validità del disegno comunitario registrato ai Tribunali degli stati membri che in Italia sono individuati ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005 di seguito CPI).

Questi possono in ogni caso valutare, in ogni stato e grado del procedimento, di sollevare eventuali questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia UE che, peraltro, sarebbe da ultimo competente a giudicare le decisioni dell'UAMI (ufficio per l'armonizzazione del mercato interno).

Ciò premesso, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'atto in esame non sembrerebbe sussistere alcun conflitto di valutazione tra i Tribunali di Trieste e Venezia, in quanto quest'ultimo, in acco-

glimento della richiesta attorea, avrebbe esercitato legittimamente la facoltà di sospendere il giudizio per consentire al convenuto di devolvere all'UAMI, quale organo che ha concesso la registrazione a livello comunitario del modello, la decisione sulla validità del titolo, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

Peraltro, l'articolo 91 comma 2 del regolamento citato prevede espressamente la facoltà dell'UAMI, d'ufficio o su istanza di parte, di sospendere il giudizio in caso di litispendenza del giudizio di nullità davanti ad un giudice nazionale.

Pertanto, considerato che l'attuale assetto regolamentare appare idoneo ad offrire un elevato livello di garanzia e tutela dei titolari dei diritti dei modelli comunitari registrati e che non sembrano rilevarsi violazioni o incongruenze nell'operato dell'UAMI, la vicenda rappresentata rientra nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06054 Ricciatti: Istanza di permesso in terraferma denominata « Monte Porzio ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'intervento normativo effettuato con il decreto-legge «Sblocca Italia» si è inteso favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, introducendo misure che garantiscano la ripresa delle attività produttive e la razionalizzazione delle procedure burocratiche, senza modificare alcunché in termini di partecipazione del territorio ai procedimenti di rilascio dei titoli minerari. Per tali titoli – ed anche per il titolo concessorio unico – è prevista, infatti, per la terraferma, l'acquisizione dell'intesa regionale.

Per quanto riguarda il disposto di cui all'articolo 38 del decreto-legge «Sblocca Italia» in base al quale, se le opere necessarie allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale comportano variazione degli strumenti urbanistici, la relativa autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, si precisa che la disposizione non rappresenta una novità, richiamando una norma già esistente nell'ordinamento, in materia energetica. L'articolo 1, comma 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, già prevedeva infatti i medesimi effetti per l'autorizzazione allo svolgimento delle opere in parola.

Con riferimento al permesso di ricerca citato dall'interrogante, si rappresenta invece che l'istanza, presentata dalla società MAC OIL S.p.A., è stata pubblicata sul BUIG del 30 aprile 2015 e sulla GUUE n. 147 del 5 maggio 2015, per la presentazione di eventuali istanze in concorrenza entro il 5 agosto 2015. Decorso tale termine è prevista, anche ai fini della sele-

zione delle domande in concorrenza, l'acquisizione del parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie), integrata, per i titoli in terraferma, da un rappresentante della Regione interessata.

Si specifica che solo a seguito della comunicazione dell'esito motivato della risoluzione in ordine alle eventuali istanze in concorrenza sarà attivato il procedimento unico per il rilascio del titolo minerario al quale partecipano, ai sensi della legge n. 239/2004, le amministrazioni statali e regionali interessate.

Nell'ambito di tale procedimento vengono, dunque, acquisiti i pareri delle amministrazioni, l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale e, per la terraferma, l'intesa della Regione. Si rappresenta che nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, non ancora avviata per l'istanza menzionata dall'Interrogante, chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione del progetto, del relativo studio ambientale e presentare osservazioni, che dovranno essere acquisite e valutate dall'autorità competente.

Ai Comuni dovrà essere, inoltre, data notizia dell'avvenuto rilascio del titolo minerario, il cui decreto di conferimento viene pubblicato sul sito internet della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del MiSE. Successivamente, nell'eventuale fase autorizzatoria del pozzo esplorativo, gli enti locali saranno pienamente coinvolti nella conferenza di servizi funzionale all'adozione della decisione finale. Come previsto dalla legge 239/2004, infatti, l'autorizzazione

alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio UNMIG territorialmente competente, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano la Regione e gli enti locali interessati.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06259 Terrosi: Questioni inerenti il progetto denominato « Castelgiorgio » proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dall'articolo 28 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW elettrici per ciascuna centrale.

Si tratta, dunque, di impianti di taglia non elevata, generalmente caratterizzati da ridotte dimensioni e impatti ambientali, realizzati al fine di verificare la profittabilità industriale di questa nuova tipologia di impianti a emissioni nulle.

Con particolare riferimento all'istanza di permesso di ricerca denominata « Castelgiorgio – Torre Alfina », citata nell'atto in parola, si specifica che la Conferenza dei Servizi di cui è detto nel medesimo atto, è stata convocata con le Amministrazioni interessate, per esigenze istruttorie, al fine di poter illustrare il progetto ed eventualmente richiedere ulteriori elementi informativi. Non è stata, pertanto, conferita alcuna autorizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione in sede di Commissioni riunite (VIII ambiente e X attività produttive), della risoluzione n. 8-00103, il Governo ha

assunto una serie di impegni relativi alle attività geotermiche, tra i quali quello di emanare « linee guida » che individuino i criteri generali per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria e all'induzione di sismicità.

In proposito il Ministero dello sviluppo economico ha intrapreso i lavori relativi all'elaborazione delle predette linee guida con l'intento di ultimare gli stessi nel più breve tempo consentito.

In merito all'ulteriore impegno richiamato dagli interroganti, in base al quale il Governo è tenuto « a rilasciare, a seguito dell'emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste », chiarisco che l'impegno non prevede che nelle more dell'adozione delle linee guida non possano essere, comunque, rilasciate autorizzazioni. Tra l'altro, l'ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata in sede di discussione della risoluzione citata nell'atto di cui si discute, non ha trovato accoglimento.

Alla luce degli elementi forniti dagli uffici competenti risulta, quindi, che il Mise non ha posto in essere attività contrastanti con gli impegni assunti dal Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05255 Chimienti: Trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-06236 Barbanti: Applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 ai lavoratori impiegati nel settore del giornalismo	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.10.

5-05255 Chimienti: Trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENTI (M5S) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo in quanto da essa non risulta chiaro se le sospensioni dal lavoro dei dipendenti dello stabilimento di Settimo Torinese della Lavazza siano direttamente ricollegabili al processo di ade-

guamento tecnologico in atto nello stabilimento medesimo. Tale chiarimento risulta ancora più necessario alla luce delle voci su circa trecento esuberanti che risulteranno al termine di tale processo. Per tali motivi, preannuncia l'impegno del proprio gruppo per approfondire ulteriormente la questione e per sostenere i lavoratori coinvolti.

5-06236 Barbanti: Applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 ai lavoratori impiegati nel settore del giornalismo.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, cofirmatario della interrogazione, ringrazia il Governo e si dichiara soddisfatto nell'apprendere che, grazie a una delibera interpretativa, il cui contenuto si riserva di approfondire, pos-

sono considerarsi risolti i problemi alla base dell'interrogazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-05255 Chimienti: Trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dei deputati Chimienti e altri inerente i trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese, faccio presente che il 19 maggio scorso, presso la Regione Piemonte, la Società Lavazza ha sottoscritto il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali all'esito dell'esame congiunto avente ad oggetto il piano per la ristrutturazione aziendale dello stabilimento di Settimo Torinese.

A seguito di tale accordo, la Società ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza per richiedere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, l'autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per dodici mesi.

Successivamente, la competente Direzione generale, con decreto direttoriale del 23 settembre 2015 ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale in favore dell'intera forza lavoro impiegata nello stabilimento produttivo di Settimo Torinese, pari a 254 unità, per il periodo dal 7 aprile 2015 al 6 aprile 2016.

Il programma di ristrutturazione ha previsto, inoltre, interventi formativi e di qualificazione del personale, articolati in

quattro moduli diversificati sulla base delle specifiche competenze e professionalità dei lavoratori.

Preciso che il citato verbale d'accordo ha previsto la sospensione dei lavoratori impiegati presso il sito produttivo in argomento, con rotazione che terrà conto degli interventi formativi da realizzare, della fungibilità delle mansioni e delle condizioni individuali dei singoli lavoratori coinvolti.

Voglio segnalare che, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il primo semestre (dal 7 aprile al 6 ottobre 2015).

Per quanto concerne il secondo semestre, faccio presente che la Direzione del lavoro territorialmente competente sta verificando il rispetto delle condizioni del programma di ristrutturazione aziendale e che, solo a seguito dell'accertamento positivo da parte degli ispettori, si provvederà alla concessione del relativo trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti in merito all'attenzione rivolta alla vicenda in esame dal Ministero che rappresento che continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 2

5-06236 Barbanti: Applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 ai lavoratori impiegati nel settore del giornalismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Barbanti con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per consentire ai datori di lavoro del settore editoriale l'accesso all'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015.

Preliminarmente ricordo che la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (articolo 1, commi 118-124, legge n. 190 del 2014).

Con circolare n. 17 dello scorso 29 gennaio l'INPS ha fornito le indicazioni per l'applicazione di tale disposizione normativa, chiarendo, in particolare, che beneficiari dell'incentivo sono i « datori di lavoro privati », a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Nel quadro dei principi di autonomia gestionale, l'INPGI, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 52 dello scorso 15 ottobre – approvata dai Ministeri vigilanti –, ha fissato i criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia

di esonero contributivo previste dalla normativa in oggetto, che pertanto, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti, il cui rapporto assicurativo venga costituito presso detto ente. Tale delibera precisa, inoltre, che l'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, a condizione che il datore di lavoro abbia presentato all'atto dell'assunzione la relativa istanza ovvero abbia richiesto l'attribuzione del benefici di cui alla delibera INPGI n. 50 del 2014.

Rappresento, inoltre, che l'INPGI sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'INPS, provvederà a monitorare il numero dei contratti incentivati e le conseguenti minori entrate contributive, provvedendo ad inviare mensilmente apposite relazioni ai ministeri vigilanti nonché all'INPS che cura il monitoraggio complessivo previsto dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Con tale convenzione saranno disciplinate, inoltre, le modalità di rimborso da parte dell'INPS delle somme necessarie per la copertura del mancato introito contributivo dell'INPGI.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
INTERROGAZIONI:	
5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA	103
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
AVVERTENZA	103

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che le Commissioni II e IX hanno trasmesso il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, risultante dagli emendamenti approvati, sul quale la XII Commissione dovrà esprimere il parere.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito di una tendenza legislativa che accentua gli strumenti repressivi a fronte di un allarme sociale senza prendere nella dovuta considerazione le necessarie politiche di prevenzione. A titolo esemplificativo, richiama l'opportunità di ipotizzare

percorsi di recupero con l'ausilio dei servizi sociali per chi viene trovato alla guida di un veicolo in grave stato di ebbrezza. Evidenzia che il cosiddetto « ergastolo della patente » può rappresentare una misura di fortissimo impatto sociale, ponendo soggetti deboli nell'impossibilità di percepire un reddito. Ritiene pertanto che i componenti della Commissione affari sociali possano contribuire ad un rafforzamento delle politiche di prevenzione soprattutto attraverso la presentazione di specifici ordini del giorno.

Marisa NICCHI (SEL), nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Miotto circa l'eccessiva enfasi posta, nel provvedimento in esame, sulle misure repressive rispetto a quelle preventive, invita ad inserire nel parere che la Commissione si appresta ad approvare una condizione relativa all'introduzione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili per accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti al momento del verificarsi del sinistro, in modo di assicurare la certezza del diritto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, associandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe intervenute nel dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che riprende, in particolare, i rilievi formulati dalla deputata Nicchi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.20.

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, fa presente che le domande poste attraverso l'interrogazione in oggetto non miravano ad ottenere l'elenco delle leggi citate nella risposta fornita dal Governo, che a suo avviso costituiscono piuttosto la premessa rispetto alle questioni sollevate. Al riguardo, ricorda di aver posto più volte la questione relativa al ricorso da parte dell'AIFA alla proroga di contratti con soggetti esterni anziché avvalersi dell'attività di personale assunto a seguito di procedure concorsuali. Si riserva, quindi, di ricorrere ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora, anche alla luce di una valutazione più dettagliata, la risposta del Governo risulterà a suo avviso insoddisfacente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-05617 Lorefice: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

5-04191 Amato: Campagna preventiva antinfluenzale ed esito degli esami su determinati lotti di vaccini.

5-04398 Gelli: Iniziative per assicurare il corretto funzionamento del meccanismo di farmacovigilanza sui vaccini antinfluenzali.

5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, e abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», come risultante dagli emendamenti approvati;

evidenziato, in particolare, l'articolo 589-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame – nella parte in cui prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro;

rilevato, altresì, l'articolo 590-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – che, analogamente all'articolo precedente, sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

osservato, inoltre, che l'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre la previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro, eventualmente anche rinviando ad una fonte normativa secondaria.

ALLEGATO 2

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni delineate nell'atto parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare che sin dalla sua istituzione (articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), l'AIFA ha dovuto far fronte a importanti e complesse competenze, avvalendosi inizialmente di un organico trasferito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 sopra richiamato, dal Ministero della salute e, in seguito, integrato con personale tecnico o altamente qualificato attraverso la sottoscrizione di contratti di diritto privato.

In particolare, lo stesso comma 7, prevede che «L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato».

Con decreto ministeriale del 6 aprile 2004, venivano trasferite all'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza 1° gennaio 2004, le unità di personale in servizio, alla data del 30 settembre 2003, presso gli uffici del Ministero della salute, le cui competenze sono state trasferite all'AIFA.

Le predette unità di personale corrispondevano, all'atto del trasferimento, a:

un dirigente di II fascia amministrativo;

quattro dirigenti di II fascia medici (ex II livello);

quattro dirigenti di II fascia farmacisti (ex II livello);

un dirigente di II fascia chimico (ex II livello);

sei dirigenti farmacisti delle professionalità sanitarie (ex I livello);

sette dirigenti chimici delle professionalità sanitarie (ex I livello);

sette dirigenti medici delle professionalità sanitarie (ex I livello);

trenta funzionari di Area III (ex C1, GIS, C2, C3);

ventinove assistenti di Area 11 (ex B3, B2, B1);

un addetto di Area I (ex A1).

La dotazione organica della dirigenza era composta, quindi, all'atto dell'istituzione dell'Agenzia, da 10 dirigenti di ruolo e 5 dirigenti esterni.

Con riguardo al caso di specie prospettato nell'interrogazione, l'AIFA precisa che il Dirigente dell'Ufficio prezzi e rimborsi risultava tra i 5 dirigenti esterni del Ministero della salute, trasferiti in Agenzia all'atto della sua istituzione e il 9 agosto 2005 gli venne conferito per 5 anni un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Alla scadenza del predetto incarico, l'AIFA, in vigenza del decreto legislativo n. 150 del 2009 (che ha apportato modifiche normative all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. della dirigenza il 17 dicembre 2009, avviava le procedure di interpello per la posizione, tra le altre, del predetto ruolo.

La procedura di interpello avviata in data 29 luglio 2010, andava deserta e, non essendovi dirigenti amministrativi di ruolo, data la vacanza in organico, l'incarico veniva nuovamente conferito al medesimo Dirigente.

L'AIFA comunica di non aver mai prorogato contratti con soggetti esterni al di fuori del disposto normativo: la dotazione organica originaria dell'AIFA, costituita dal contingente di personale trasferito dai ruoli del Ministero della salute, è stata successivamente integrata nel tempo ad opera di ulteriori interventi normativi.

In particolare, l'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, ha espressamente previsto: «nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità».

Il comma 6 dell'articolo 34-*bis*, ha previsto che «nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati» ai sensi del già citato articolo 48.

A seguito della riferita norma di cui all'articolo 34-*bis* è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione dell'AIFA, nel quale era prevista la dotazione organica di 450 unità, di cui i dirigenti di II fascia erano 40 unità.

Tale ampliamento, però successivamente, è stato rivisto in ragione delle

disposizioni in tema di contenimento della spesa (articolo 2, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 2012).

Conseguentemente con delibera AIFA n. 17 del 2013, è stata adottata la nuova dotazione organica, che prevedeva complessive 389 unità: 32 dirigenti, 357 unità di comparto e dirigenza delle professionalità sanitarie.

L'AIFA ha pubblicato, il 25 maggio 2012, i bandi di concorso per complessivi nove posti di dirigente di II fascia, sanitari e amministrativi, corrispondenti ad altrettanti posti vacanti nella dotazione organica.

Tuttavia, l'Agenzia, proprio in coerenza con le norme sul contenimento della spesa, ha sospeso in via cautelativa i concorsi avviati, e successivamente, con l'articolo 1, comma 135, della legge n. 228 del 2012 è stata autorizzata «ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA».

In particolare, l'AIFA ha precisato quanto segue:

1) Le procedure concorsuali avviate ed espletate non sono state «consistenti»: a seguito della rideterminazione degli uffici operata dalla «*spending review*», infatti, sono stati coperti con le procedure concorsuali 9 posti, a fronte di 12 ancora scoperti; permane quindi la vacanza nella dotazione organica dei dirigenti.

2) L'articolo 1, comma 7, del cosiddetto «milleproroghe» del 2014, è intervenuto a copertura di dette vacanze, che rischiavano di causare disservizi e problemi di tipo organizzativo nelle funzioni attualmente ricoperte dai dirigenti esterni;

3) l'AIFA è stata oggetto di interventi legati alla cosiddetta «*spending re-*

view », al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, ed ha subito il ridimensionamento dei propri uffici dirigenziali e della spesa relativa agli organici.

4) Nel procedere al conferimento di un incarico dirigenziale resosi vacante, o non assegnato, l'AIFA precisa di aver sempre avviato la procedura prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001: «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta ».

5) A far data dalla rideterminazione operata in ossequio alla «*spending review*», l'AIFA non ha più conferito né rinnovato incarichi dirigenziali. Gli ultimi interPELLI avviati per la copertura di uffici/unità dirigenziali e, risultati infruttuosi, risalgono al mese di maggio 2012.

6) Il valore delle professionalità selettive a copertura delle posizioni oggetto d'esame, sono liberamente apprezzabili sulla base dei «*curricula*» professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia, e dunque accessibili a chiunque. Tale sito

riporta tutte le informazioni prescritte dalla normativa sulla trasparenza.

Da ultimo, com'è noto a questa Commissione, a seguito della norma approvata in sede di conversione del decreto-legge n.78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015 – al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA anche in relazione a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, nonché per adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

Pertanto, nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	109
------------------	-----

Giovedì 22 ottobre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) (*Svolgimento e conclusione*) 110

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Antonio RÉPACI, *consigliere delegato dell'Area finanza aziendale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*, e Paola ROSSI,

ricercatrice della Fondazione nazionale dei commercialisti, relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per la loro relazione, invitando i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano il deputato Mino TARRICCO (PD), il senatore Pasquale SOLLO (PD), Bruno TABACCI, *presidente*, e i dottori Antonio RÉPACI e Paola ROSSI.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	111
AVVERTENZA	111

AUDIZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Mario FALCUCCI, *Presidente con funzioni di coordinamento della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice Nerina DIRIN-

DIN (PD), il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Mario FALCUCCI, *Presidente con funzioni di coordinamento della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, Rinieri FERONE, *magistrato della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, e Alfredo GRASSELLI, *magistrato della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Vice Presidente Vicario dell'ANCE, Gabriele Buia (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ...	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

Giovedì 22 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Vice Presidente Vicario dell'ANCE, Gabriele Buia.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Vice Presidente Vicario dell'ANCE, Gabriele Buia, in sostituzione del Presidente De Albertis, impossibilitato ad essere presente per ragioni di salute.

Gabriele BUIA, *Vicepresidente Vicario dell'ANCE*, svolge una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione e deposita agli

atti della Commissione della documentazione aggiuntiva.

Interviene per un breve chiarimento il deputato Andrea VECCHIO (SCpI).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Vicepresidente Vicario Gabriele Buia per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015	113
Comunicazioni del Presidente	113

*Giovedì 22 ottobre 2015. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 9.50.

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33,
comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei
Servizi di informazione per la sicurezza nel 1°
semestre 2015.**

I senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S)
procedono all'illustrazione del documento
all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra
seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende
alcune comunicazioni concernenti l'orga-
nizzazione dei lavori e la documentazione
pervenuta. Intervengono i senatori CAS-
SON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S)
e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO
(M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Audizione del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, ringraziando altresì l'Assessore alle Politiche sociali e allo Sport della regione Lazio, Rita Visini, per la sua partecipazione ai lavori della Commissione.

Nicola ZINGARETTI, *Presidente della regione Lazio*, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni Gennaro MIGLIORE, *presidente*, la deputata Elena CARNEVALI (PD) e il deputato Giuseppe BRESCIA (M5S), cui replica Nicola ZINGARETTI, *Presidente della regione Lazio*, e, successivamente, Rita VISINI, *Assessore alle Politiche sociali e allo Sport della regione Lazio*.

Il presidente dispone quindi la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Nicola Zingaretti, *Presidente della regione Lazio*, e Rita Visini, *Assessore alle Politiche sociali e allo Sport della regione Lazio* per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 3366 Ferraresi e della petizione n. 1006</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge esame C. 1751 Businarolo, recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.	
Audizione dell'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi, e del prof. Gabrio Forti, Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sugli sviluppi del dialogo politico intra-libico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
--	----

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate dalle Commissioni</i>)	35
ERRATA CORRIGE	34

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	51

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-06749 Vito: Sulle iniziative da intraprendere per il rientro in Patria di Salvatore Girone	56
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-06747 Frusone: Sulla divulgazione dei dati del volo utilizzato dal Presidente del Consiglio il 2 marzo scorso	57
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-06748 Duranti: Sulla missione <i>Resolute Support</i>	57
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008	63
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
AVVERTENZA	67

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06730 Pesco: Gettito delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso abitativo	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	72
5-06731 Paglia: Dati relativi a contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nel periodo 2015-2016	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-06732 Barbanti: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.	
5-06733 Laffranco: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	71
AVVERTENZA	71

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-06377 Ascani: Sull'inserimento in graduatoria di talune categorie di docenti	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	79
5-05981 Chimienti: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici.	
5-06292 Marzana: Sul riordino dei corsi di studio degli istituti tecnici	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	83
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	87
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05670 Crippa: Questioni relative ai progetti cosiddetti « Interconnector »	85
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
--	----

5-05966 Rubinato: Iniziative a favore dei titolari di diritti di modelli di <i>design</i> registrato a livello comunitario	85
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
--	----

5-06054 Ricciatti: Istanza di permesso in terraferma denominata « Monte Porzio »	86
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95
--	----

5-06259 Terrosi: Questioni inerenti il progetto denominato « Castelfiorentino » proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa	86
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	97
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un « New Deal » per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final) e Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (COM (2015) 340 final, del Prof. Ing. Franco Cotana, ordinario di Fisica tecnica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Perugia)	86
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05255 Chimienti: Trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese	98
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	100
--	-----

5-06236 Barbanti: Applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 ai lavoratori impiegati nel settore del giornalismo	98
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA	103
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
AVVERTENZA	103
XIII Agricoltura	
AVVERTENZA	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	111
AVVERTENZA	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Vice Presidente Vicario dell'ANCE, Gabriele Buia (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ...	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015	113
Comunicazioni del Presidente	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	114
Audizione del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,80



17SMC0005370